Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 8 novembre 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 8 agosto 2000, n. 0265/Pres.

Legge regionale 2/2000, articolo 8, comma 28. Nomina del Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione della struttura di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996 e per l'attuazione degli interventi specificatamente individuati nell'ambito dell'Accordo di programma di cui al comma 27 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 70, comma 4, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, il quale autorizza l'Amministrazione regionale a realizzare nella città di Udine una nuova struttura funzionale, qualificante anche sotto il profilo urbanistico, da destinare agli Uffici regionali ivi operanti;

VISTO l'articolo 8, comma 27, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il quale, al fine di realizzare la nuova struttura funzionale da destinare a sede degli Uffici regionali di cui al precitato articolo 70, comma 4, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, in un quadro complessivo di interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, autorizza l'Amministrazione regionale a definire con il Comune di Udine le necessarie iniziative attraverso apposito Accordo di programma;

VISTO il comma 28 del medesimo articolo 8, il quale dispone che la progettazione e la realizzazione della citata struttura di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché l'attuazione degli interventi specificatamente individuati nell'ambito dell'accordo di programma suddetto sono affidate ad un Commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale, previa intesa con il Comune di Udine;

VISTO l'articolo 8, comma 29, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il quale prevede per l'incarico predetto una durata di tre anni, con possibilità di proroga di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico stesso;

RILEVATO che, ai sensi dei successivi commi 30 e 31, per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario dispone di personale distaccato della Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale del Comune di Udine a tale scopo individuato dal Comune medesimo e non necessariamente assegnato in via esclusiva all'espleta-

mento del predetto incarico, e può far ricorso a consulenze ed incarichi professionali esterni, con la precisazione che le spese per il personale destinato dal Comune di Udine sono completamente a carico della Regione;

RILEVATO altresì che, ai sensi del comma 32 dell'articolo 8 citato, al Commissario straordinario sono attribuiti, per la durata dell'incarico, un compenso mensile ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente e con le funzioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 18/1996, nonché i rimborsi e le indennità di missione previsti per il personale regionale;

VISTO il comma 33 dello stesso articolo 8 il quale, per gli interventi di competenza regionale indicati al menzionato comma 28, istituisce ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7/1999, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del suddetto Commissario, sulla base di apposito regolamento;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0161/Pres. del 18 maggio 2000, registrato alla Corte dei Conti il 27 giugno 2000, Registro 1, foglio 232, con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'amministrazione del fondo per la realizzazione della nuova sede degli Uffici regionali in Udine, istituito dall'articolo 8, comma 33, della legge regionale 2/2000»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1357 del 13 maggio 2000 con la quale, per le finalità suindicate ed ai fini dell'intesa con il Comune di Udine e della successiva nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'ing. Giuliano Parmegiani è stato individuato quale Commissario straordinario;

VISTA la deliberazione n. 488 dell'11 luglio 2000, con la quale la Giunta comunale di Udine ha espresso l'assenso alla nomina dell'ing. Giuliano Parmegiani quale Commissario straordinario;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 28, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, l'ing. Giuliano Parmegiani è nominato Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione della struttura di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché per l'attuazione degli interventi specificatamente individuati nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 27 del medesimo articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

2. Il Commissario di cui al punto 1. dura in carica per tre anni, con possibilità di proroga di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico.

3. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale indicati all'articolo 8, comma 28, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il Commissario straordinario gestisce in regime di mandato il fondo speciale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 33, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 presso il tesoriere regionale, sulla base dell'apposito Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0161/Pres. del 18 maggio 2000, registrato alla Corte dei Conti il 27 giugno 2000, Registro 1, foglio 232.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario dispone di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale del Comune di Udine a tale scopo individuato dal Comune medesimo e non necessariamente assegnato in via esclusiva all'espletamento del predetto incarico, e può far ricorso a consulenze ed incarichi professionali esterni.

5. Al Commissario straordinario sono attribuiti, per la durata dell'incarico, un compenso mensile ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente e con le funzioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 18/1996, nonché i rimborsi e le indennità di missione previsti per il personale regionale.

6. *Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.**

Trieste, lì 8 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE:
CIANI

* *(modificato con D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0384/Pres).*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 agosto 2000, n. 0272/Pres.

Regolamento per la ripartizione dei fondi per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsti dalla legge 285/1997. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

VISTO l'articolo 1 della citata legge che istituisce un apposito fondo nazionale da ripartirsi tra le Regioni per la realizzazione di piani territoriali di intervento di durata triennale;

ATTESA la necessità di ripartire tra i soggetti destinatari individuati dalla legge la residua disponibilità del fondo statale trasferito alla Regione per il triennio 1997-1999 per un importo complessivo di lire 1.124.235.082;

RITENUTO di provvedervi mediante apposito Regolamento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per i Servizi sociali nella seduta del 4 luglio 2000;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 2117 del 20 luglio 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la ripartizione dei fondi per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE:
CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 44

Regolamento per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285.

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la ripartizione della residua disponibilità del fondo statale trasferito alla Regione per il triennio 1997-1999 ai sensi della legge 285/1997 per un importo complessivo di lire 1.124.235.082.

2. L'importo di cui al comma 1 è suddiviso nelle seguenti quote:

   a) lire 827.792.820 per la realizzazione di progetti territoriali;

   b) lire 296.442.262 per iniziative formative rivolte agli operatori dei servizi territoriali.

Articolo 2

(Destinatari)

1. I destinatari della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono i Comuni individuati quali enti gestori con D.G.R. n. 1357 di data 8 maggio 1998.

2. I destinatari della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) sono:

   a) I Comuni di cui al comma 1 e le Amministrazioni provinciali per le spese di partecipazione alle iniziative formative interregionali ed ai programmi interregionali di scambio;

   b) i dipendenti degli Enti, indicati dall'articolo 2 della legge 285/1997, sottoscrittori degli accordi di programma per le spese di partecipazione alle iniziative formative interregionali ed ai programmi interregionali di scambio;

   c) i soggetti cui è affidata la realizzazione delle iniziative formative regionali.

Articolo 3

(Criteri e modalità di ripartizione della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a))

1. Ai fini della ripartizione della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono individuati come prioritari i seguenti progetti territoriali:

   a) tutela e promozione dell'ambiente;

   b) sostegno alla genitorialità;

   c) promozione dei diritti dei minori.

2. La quota viene assegnata:

   a) per il 60% per i progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e ripartita in maniera proporzionale sui preventivi di spesa, riferiti alle azioni previste nei progetti avviati, selezionati dalla Direzione regionale della Sanità e delle politiche sociali sulla base dei seguenti indicatori:

      1) partecipazione diretta dei minori ad almeno una fase dei progetti di cui alla lettera a);

      2) protagonismo dei genitori in una o più fasi dei progetti di cui alla lettera b);

   b) per il 40% per i progetti di cui alla lettera c) del comma 1 e ripartita su progetti di nuova presentazione secondo i criteri generali già definiti con D.G.R. 1357/1998.

3. Qualora la somma dei progetti finanziabili con una delle quote indicate sia inferiore alla disponibilità preventivata, la cifra eccedente andrà ad integrare la disponibilità riservata ai progetti dell'altra quota.

Articolo 4

(Criteri e modalità di ripartizione della quota di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b))

1. La quota viene destinata:
   a) per il 90% alla copertura dei costi di partecipazione ad iniziative formative definite ed organizzate in ambito interregionale e ripartito a rimborso delle spese di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio sostenute negli anni 1999-2001;
   b) per il 10% ai costi delle iniziative formative regionali che la Direzione regionale della Sanità e delle politiche sociali realizzerà sulla base delle seguenti priorità:
      1) nuovi strumenti giuridico-amministrativi a supporto della programmazione nell'ambito dell'area amministrativa;
      2) protocolli operativi per un approccio omogeneo al tema della genitorialità e ripartito sulla base del compenso pattuito con i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 2, lettera c) nell'ambito dell'area tecnico-professionale.
2. Qualora la somma degli interventi finanziabili con una delle due quote indicate sia inferiore alla disponibilità preventivata, la cifra eccedente andrà ad integrare la disponibilità riservata agli interventi dell'altra quota.

Articolo 5

(Rendicontazione)

1. La rendicontazione degli incentivi erogati agli Enti pubblici ed ai soggetti privati avviene in conformità a quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale 7/2000.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 agosto 2000, n. 0273/Pres.

Regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 4/1999, articolo 4. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)»;

VISTO l'articolo 4, comma 4, della citata legge che istituisce il Fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati;

ATTESA la necessità di disciplinare la ripartizione per l'anno 2000, fra i Comuni della Regione del Fondo citato, nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma 6 del sopra citato articolo, che potrà avvenire successivamente all'analisi dei dati riferiti al primo anno di gestione del Fondo sociale regionale;

RITENUTO di provvedervi mediante apposito regolamento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Cornitato dipartimentale per i Servizi sociali nella seduta del 27 luglio 2000;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 2227 del 27 luglio 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 14 febbraio 1999, n. 4, articolo 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE:
CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 47

Regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 14 febbraio 1999, n. 4, articolo 4.

Articolo 1

Oggetto

1. Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui alla legge regionale 14 febbraio 1999, n. 4, articolo 4, comma 6, che potrà avvenire solo successivamente all'acquisizione e all'analisi dei dati riferiti al primo anno di gestione del fondo sociale regionale, il presente regolamento disciplina la ripartizione, per

l'anno 2000, fra i Comuni della regione del Fondo citato, previsto dalla legge regionale 4/1999, articolo 4.

Articolo 2

Destinatari

1. Soggetti destinatari della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 sono i Comuni singoli e gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni definiti dalla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

Articolo 3

Criteri di riparto

1. Una quota non superiore al 20% del fondo viene prioritariamente destinata a interventi essenziali i cui costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla generalità dei Comuni a fronte della ripartizione parametrica prevista dalla legge regionale 4/1999, articolo 4, commi da 7 a 12 e dalla legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, articolo 1, commi 10 e 11.
2. Tale quota viene così suddivisa:
   a) fino al limite massimo del 19% per interventi a favore di rifugiati presenti sul territorio regionale secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 471 del 12 febbraio 1999 da ripartire tra i Comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:
      1) Prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale dei «minori stranieri non accompagnati» che, per i Comuni con meno di 10.000 abitanti, è pari al 100% delle spese sostenute; per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'intervento massimo è di lire 1.200.000 mensili pro-capite.
      2) La rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i Comuni richiedenti sulla base dei dati delle effettive presenze giornaliere di rifugiati adulti sino al 30 settembre 2000. L'intervento massimo è stabilito in lire 32.000 giornaliere pro-capite.
   b) Fino al limite massimo del 16% per gli interventi rivolti ad ex pazienti psichiatrici già in carico ai Dipartimenti di salute mentale delle Aziende per i Servizi sanitari n. 2, n. 4, n. 5, n. 6 da ripartire tra i Comuni richiedenti, titolari del domicilio di soccorso, in maniera proporzionale alle richieste per i costi socio-assistenziali di progetti della durata annuale.
   c) Fino al limite massimo del 50% per la gestione diretta, mista, o in convenzione di asili-nido da ripartire tra i Comuni secondo i seguenti criteri:
      1) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa tra gli asili nido in base al valore assegnato alle strutture che accolgono bambini di età inferiore ai 12 mesi. A tal fine viene assegnato valore 1,25 al nido che accoglie bambini a partire dai 3 mesi di età e valore 1 al nido che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età;
      2) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa in base ai seguenti 8 indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di 10 punti per ciascun asilo nido:
         a. tempo dedicato al coordinamento;
         b. stabilità del personale educativo;
         c. titolo di studio del personale incaricato delle sostituzioni;
         d. tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;
         e. tempo dedicato alle famiglie dei bambini;
         f. presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido;
         g. definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini;
         h. percentuale dei bambini segnalati dai/ai servizi sociali territoriali;
      3) una quota non superiore al 5% viene destinata alla copertura del costo derivante dalle convenzioni tra Comune e soggetto privato che gestisce l'asilo nido indicato dai Comuni stessi, nella misura massima del 65%;
      4) la rimanente quota è ripartita fra gli altri Comuni in base al totale dei bambini accolti nell'anno precedente così calcolato: numero di bambini accolti negli asili nido a gestione diretta comunale moltiplicato per il coefficiente 1,5; numero di bambini accolti negli asili nido a gestione mista (Comune e soggetto privato) moltiplicato per il coefficiente 1.
   d) Fino al limite massimo del 7% per i costi socio-assistenziali di utenti frequentanti le scuole con particolari finalità di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 324 o inseriti in progetti di superamento delle stesse, da ripartire in maniera proporzionale tra i Comuni richiedenti titolari del domicilio di soccorso.
   e) Fino al limite massimo del 7% per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani già sostenuta da contributi regionali ai sensi della legge regionale 70/1980 e della legge regionale 95/1981.

      La quota viene così ripartita tra i Comuni gestori di tali strutture:

1) struttura già gestita dall'O.N.P.I. (Opera Nazionale Pensionati d'Italia) contributo pari a quello dell'anno precedente;

2) strutture già gestite dall'E.N.L.R.P. (Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi) un contributo inferiore del 20% di quello dell'anno precedente, proseguendo con ciò nella riduzione progressiva del contributo annuale.

f) Fino al limite massimo del 0,5% ai Comuni capoluogo di provincia per gli incentivi previsti dalla legge regionale 32/1997, articolo 13 da trasferire successivamente alle Province, destinatarie finali degli incentivi stessi.

La quota viene ripartita tra i Comuni capoluogo in base al numero del personale sociale con funzioni di coordinamento operante presso le Province e dalle stesse indicato.

g) Fino al limite massimo del 4% per la continuità delle prestazioni di rieducazione fonetica e didattica per soggetti audiolesi già sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale 30/1995 da ripartire tra i Comuni in maniera proporzionale alle richieste.

Prioritariamente, solo per l'anno 2000, si procederà al saldo delle somme evidenziate dai Comuni e non rimborsate dalla Regione nell'anno 1998.

h) Fino al limite massimo del 2% per progetti pilota tesi ad espandere il lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e di qualificazione delle donne di cui alla legge regionale 23/1990, articolo 3, comma 9, da ripartire tra i Comuni richiedenti per la realizzazione di progetti approvati dalla Commissione per le pari opportunità che definisce altresì l'ammontare dei singoli finanziamenti.

3. La residua disponibilità del fondo viene così suddivisa:

a) una quota non inferiore al 40% e non superiore al 45% è destinata ai Comuni singoli per i costi dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di loro competenza.

b) Una quota non inferiore al 35% e non superiore al 40% è destinata agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per i servizi, gli interventi e le prestazioni la cui gestione è affidata o delegata dai Comuni singoli sulla base di specifiche previsioni normative.

c) Una quota non inferiore al 18% e non superiore al 23% è destinata agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10.

4. I criteri per la ripartizione dei fondi per gli interventi di cui alle lettera a) e b) del comma 2 sono i seguenti:

a) La ripartizione è effettuata sulla base dei principi già richiamati nella D.G.R. n. 2124 del 2 luglio 1999 ed applicando la stessa suddivisione per categoria dei Comuni della Regione.

b) Per l'individuazione dell'ammontare delle quote da assegnare ad ogni categoria di Comuni, si applica la stessa percentuale della somma delle assegnazioni disposte nell'anno precedente.

c) Considerato che la normativa di riferimento assicura il mantenimento dei servizi, l'assegnazione risultante dall'applicazione dei criteri parametrici su evidenziati non deve essere inferiore a quella del 1999; in caso contrario si procede all'integrazione sino alla concorrenza dell'assegnato 1999.Ai Comuni la cui assegnazione, con l'applicazione dei suddetti parametri, risulti superiore a quella del 1999, viene assegnata una quota pari al contributo 1999, incrementato fino ad un limite massimo del 15% nei limiti della residua disponibilità di capitolo.

d) Agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni la cui assegnazione effettuata su base parametrica risulti inferiore a quella del 1999 si procede all'integrazione sino alla concorrenza dell'assegnato 1999. Nel caso in cui l'assegnazione risulti superiore a quella del 1999 viene assegnata una quota pari all'assegnazione parametrica del 1999 incrementata fino ad un limite massimo del 6% nei limiti della residua disponibilità di capitolo.

5. La ripartizione della quota di cui alla lettera c) del comma 2 è effettuata, così come indicato all'articolo 32 della Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 sulla base della popolazione ultrasessantacinquenne residente in ogni singolo Comune ricompreso nell'ambito territoriale di pertinenza. L'importo da assegnare all'Ente gestore è costituito dalla somma delle quote determinate per ciascun Comune ricompreso nell'ambito territoriale suddetto.

6. I finanziamenti per gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 confluiscono in un'unica assegnazione.

Articolo 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Con apposita circolare la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali comunica la data e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui alle lettera da a) ad h), indicate al comma 1 dell'articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 5

Rendicontazione

1. I termini di presentazione dei rendiconti ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge 7/2000 sono indicati nei decreti di concessione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 agosto 2000, n. 0301/Pres.

Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 concernente «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 4 che detta nuove norme in materia di finanziamenti al «Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)» finalizzati alla promozione ed al sostegno del settore della cooperazione;

VISTI i commi 3 e 4 dell'articolo predetto che prevedono l'emanazione di direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi assegnati e di quelli derivanti dai rientri dei finanziamenti erogati, nonché l'articolo 8 della stessa legge che prevede l'attuazione degli interventi in parola secondo la regola comunitaria del «de minimis»;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTO in particolare l'articolo 30 della legge predetta che prevede che la determinazione di direttive e criteri in materia di concessione di incentivi deve avvenire nella forma del regolamento;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico produttive che nella seduta del 27 luglio 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2268 del 27 luglio 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative» di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE:
CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 51

Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative.

Art. 1

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, le società cooperative associate al Consorzio Regionale Garanzia Fidi - Finanziaria Regionale della Cooperazione - FIN.RE.CO., di seguito denominato FIN.RE.CO., ed iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione «edilizia».

2. Per le cooperative sociali è richiesta inoltre l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7.

Art. 2

(Modalità di intervento)

1. Gli interventi sono attuati da FIN.RE.CO. secondo la regola comunitaria del «de minimis», così come disciplinata dalle comunicazioni della Commissione europea n. 96/C-213/04 e 96/C-68/06.

2. Sono quindi escluse dagli interventi le cooperative operanti nei settori disciplinati dal trattato CECA, delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

Art. 3

(Tipologie degli incentivi)

1. I fondi di cui al precedente articolo 2 sono utiliz-

zati per i seguenti tipi di incentivo:

a) concessione di garanzia;

b) finanziamento agevolato ed apporto di capitale in veste di socio sovventore;

c) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.

Art. 4

(Modalità e condizioni degli interventi e vincolo di destinazione)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello.

2. I soggetti interessati presentano a FIN.RE.CO. un progetto da realizzarsi successivamente alla domanda, che può comprendere una o più tipologie di incentivazione di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

3. FIN.RE.CO. esamina i progetti secondo l'ordine cronologico di presentazione verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, la rispondenza del progetto alle condizioni previste per l'intervento agevolato richiesto, nonché le prospettive finanziarie del richiedente.

4. Al fine di garantire l'efficacia degli interventi, gli incentivi possono essere concessi soltanto in presenza di situazioni aziendali non irreversibilmente compromesse.

5. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 6 hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di incentivo per la durata di cinque anni, pena la revoca dell'incentivo a norma dell'articolo 32, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

6. In caso di alienazione del bene immobile oggetto di incentivo ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 5, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

Art. 5

(Concessione di garanzia)

1. FIN.RE.CO. concede garanzie a banche e intermediari finanziari con essa convenzionati in relazione ad operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine a favore delle cooperative, in misura non superiore al 50% dell'ammontare di ciascuna operazione.

2. A fronte della garanzia i soggetti beneficiari versano ogni anno una commissione non inferiore allo 0,30% dell'importo garantito, calcolata su base annua.

3. Le garanzie su operazioni a breve termine non possono eccedere il 20% del totale delle garanzie rilasciate a valere sui fondi disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 6

(Finanziamento agevolato)

1. FIN.RE.CO. concede i seguenti incentivi:

a) finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati ad investimenti in beni materiali ed immateriali ed al consolidamento di debiti a breve termine;

b) finanziamenti destinati all'anticipazione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea dei soci;

c) finanziamenti sotto forma di prestiti partecipativi nell'ipotesi in cui FIN.RE.CO. sia socio della cooperativa destinataria dell'intervento.

2. La durata del finanziamento non può essere inferiore a diciotto mesi né superiore a dieci anni, compreso l'eventuale periodo di preammortamento.

3. I finanziamenti sono concessi a tasso fisso.

4. Il tasso a carico delle cooperative non può essere inferiore al 50% del tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito a favore delle cooperative ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, in vigore all'atto della stipula dell'operazione di finanziamento.

Art. 7

(Apporto di capitale in veste di socio sovventore)

1. FIN.RE.CO. può apportare in qualità di socio sovventore capitali espressi in azioni nominative trasferibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. Detta partecipazione deve avvenire a condizioni di mercato e deve confluire nell'apposito «Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale» che le cooperative richiedenti sono tenute ad istituire.

3. Le cooperative richiedenti devono presentare apposito programma pluriennale finalizzato alla realizzazione di investimenti per la riorganizzazione, ristrutturazione consolidamento e sviluppo aziendale da attuarsi mediante ricapitalizzazione con apporto diretto dei soci, della durata massima di sette anni.

4. La partecipazione di FIN.RE.CO. al capitale di rischio non deve eccedere temporalmente i limiti predetti né quantitativamente l'apporto degli altri soci.

5. In presenza di utili di bilancio la remunerazione della partecipazione di FIN.RE.CO. nella cooperativa partecipata deve essere di due punti superiore ai dividendi deliberati dall'assemblea per gli altri soci. Nel caso in cui l'assemblea deliberi di non distribuire dividendi ai soci ordinari, FIN.RE.CO. ha comunque diritto, nei limiti degli utili conseguiti, ad un dividendo pari al due per cento del capitale sottoscritto e versato.

6. L'intervento di FIN.RE.CO., legato prevalentemente ad investimenti in immobili ed attrezzature, o ad

acquisizione di aziende non operanti nei settori esclusi dal presente regolamento, deve comunque essere caratterizzato dalla capacità di migliorare strutturalmente gli equilibri patrimoniali, economici e finanziari della cooperativa partecipata.

7. L'intervento di FIN.RE.CO. deve inoltre essere associato alla verifica di una ragionevole prospettiva di redditività dell'impresa e di remunerazione dell'apporto di capitale da conferirsi.

8. All'atto della partecipazione devono essere regolate da appositi disciplinari tra FIN.RE.CO. e la cooperativa e i soci o terzi le modalità della sua dismissione che avverrà entro la scadenza a condizioni di mercato.

9. A tal fine FIN.RE.CO. adotta un meccanismo di valutazione e di selezione dei progetti d'impresa volto a garantire la dismissione della partecipazione quanto meno al prezzo di acquisizione.

Art. 8

(Contributi per servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale)

1. FIN.RE.CO. concede incentivi per agevolare l'acquisizione da parte delle cooperative associate, dei seguenti servizi:

a) consulenza e assistenza tecnica finalizzata alla crescita della qualità d'impresa e della competitività sul mercato;

b) aggiornamento e riqualificazione professionale degli amministratori, soci e dipendenti delle cooperative, compresi i servizi promossi direttamente da FIN.RE.CO.

2. L'ammontare del contributo non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 9

(Convenzione)

1. Con successiva convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e FIN.RE.CO. sono disciplinate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28/1999 le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e le modalità di fornitura di costanti flussi informativi in ordine all'andamento gestionale delle risorse assegnate ed all'attività dell'Ente, nonché all'efficacia degli interventi effettuati.

2. A titolo di rimborso spese forfettario per la costante attività di monitoraggio degli interventi finanziari in essere secondo modalità da definirsi con la predetta convenzione, nella medesima è riconosciuto a FIN.RE.CO. ai sensi dell'articolo 12, comma 43, della legge regionale 15 settembre 1999, n. 25, un importo non superiore all'1,5% dei fondi utilizzati.

Art. 10

(Termini di presentazione delle domande)

1. Il termine annuale per la presentazione da parte di FIN.RE.CO. della domanda di assegnazione dei mezzi finanziari è fissato il giorno 1 marzo.

2. In sede di prima applicazione detto termine è fissato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. In sede di prima applicazione, FIN.RE.CO. deve fornire una prima informativa di vigilanza che, nei limiti consentiti dall'attuale utilizzo delle risorse, contenga le informazioni richieste dalla convenzione di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 11

(Rientri dei finanziamenti erogati)

1. Le risorse finanziarie derivanti dai rientri degli interventi comunque effettuati, ovvero le risorse non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono reimpiegate per le tipologie di intervento e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 12

(Controlli)

1. La Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato effettua presso FIN.RE.CO., presso le banche e gli intermediari convenzionati ai sensi dell'articolo 5 o direttamente presso le cooperative, ispezioni e controlli, anche a campione, in percentuale non inferiore al 10% del numero degli interventi agevolati attuati nell'esercizio precedente.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 agosto 2000, n. 0302/Pres.

Legge regionale 28/1999, articolo 5. Regolamento per la gestione del fondo mutualistico regionale assegnato a FIN.RE.CO. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 concernente «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 5 che detta nuove norme in materia di finanziamenti al «Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)» da utilizzarsi a favore delle cooperative

non aderenti alle Associazioni regionali di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, o aderenti a tali Associazioni nell'ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

VISTO il comma 2 dell'articolo predetto che prevede l'emanazione di direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi assegnati, nonché l'articolo 8 della stessa legge che prevede l'attuazione degli interventi in parola secondo la regola comunitaria del «de minimis»;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTO in particolare l'articolo 30 della legge predetta che prevede che la determinazione di modalità e criteri in materia di concessione di incentivi deve avvenire nella forma del Regolamento;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico produttive che nella seduta del 27 luglio 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2269 del 27 luglio 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la gestione del fondo mutualistico regionale assegnato a FIN.RE.CO. di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE:
CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 48

Regolamento per la gestione del Fondo mutualistico regionale assegnato a FIN.RE.CO. di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28.

Art. 1

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, le società cooperative associate al Consorzio Regionale Garanzia Fidi - Finanziaria Regionale della Cooperazione - FIN.RE.CO. soc. coop. a r.l., di seguito denominato FIN.RE.CO., ed iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della stessa legge regionale 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. Per le cooperative sociali è richiesta inoltre l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7.

Art. 2

(Modalità di intervento)

1. Gli interventi sono attuati da FIN.RE.CO. secondo la regola comunitaria del «de minimis», così come disciplinata dalle comunicazioni della Commissione europea n. 96/C-213/04 e 96/C-68/06.

2. Sono quindi escluse dagli interventi le cooperative operanti nei settori disciplinati dal trattato CECA, delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

Art. 3

(Tipologia degli incentivi)

1. I fondi di cui all'articolo 5 della legge regionale 28/1999 sono utilizzati da FIN.RE.CO. per assegnare ai soggetti di cui all'articolo 1, incentivi per le seguenti finalità:

a) acquisizione di servizi di assistenza e consulenza per l'attuazione di programmi diretti all'innovazione tecnologica, al miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, alla qualificazione dei processi e dei prodotti;

b) acquisizione di servizi di assistenza e consulenza per l'attuazione di programmi di sviluppo aziendale che comportino un incremento dell'occupazione;

c) aggiornamento e riqualificazione professionale di amministratori, soci e dipendenti;

d) acquisizione di beni immateriali;

e) acquisizione di servizi di consulenza e assistenza per l'avvio dell'impresa compresi studi ed analisi di mercato, per le cooperative di nuova costituzione.

2. L'ammontare del contributo non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello.

4. I soggetti interessati presentano a FIN.RE.CO. un progetto di intervento da realizzarsi successivamente alla domanda, che può comprendere una o più tipologie di incentivazione di cui al comma 1.

5. FIN.RE.CO. esamina i progetti secondo l'ordine cronologico di presentazione verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 e la rispondenza del progetto alle condizioni previste per l'intervento agevolato richiesto, nonché la prospettiva finanziaria del richiedente.

6. Al fine di garantire l'efficacia degli interventi, gli incentivi possono essere concessi soltanto in presenza di situazioni aziendali non irreversibilmente compromesse.

Art. 4

(Condizioni per gli incentivi)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 3 sono concessi a condizione che le cooperative non siano aderenti ad alcuna Associazione del movimento cooperativo di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982 al momento della domanda e nel biennio precedente la presentazione della stessa, ovvero che aderiscano a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici, e che abbiano versato nello stesso biennio il 3% degli utili di esercizio al Fondo mutualistico regionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 19/1993, qualora dovuto.

2. Sono ammissibili a finanziamento solamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), sono da intendersi di nuova costituzione le società costituite nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.

4. Le cooperative beneficiarie sono tenute a non aderire ad alcuna Associazione di cui al comma 1 per un periodo di due anni dalla concessione degli incentivi, pena la revoca del contributo.

Art. 5

(Convenzione)

1. Con successiva convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e FIN.RE.CO. sono disciplinate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28/1999 le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e le modalità di fornitura di costanti flussi informativi in ordine all'andamento gestionale delle risorse assegnate ed all'attività dell'Ente, nonché all'efficacia degli interventi effettuati.

2. A titolo di rimborso spese forfettario per la costante attività di monitoraggio degli interventi finanziari in essere secondo modalità da definirsi con la predetta convenzione, nella medesima è riconosciuto a FIN.RE.CO. ai sensi dell'articolo 12, comma 43, della legge regionale 15 settembre 1999, n. 25, un importo non superiore all'1,5% dei fondi utilizzati.

Art. 6

(Termine di presentazione della domanda)

1. Il termine annuale per la presentazione da parte di FIN.RE.CO. della domanda di assegnazione dei mezzi finanziari è fissato il giorno 1 marzo.

2. In sede di prima applicazione la domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 7

(Controlli)

1. La Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato effettua presso FIN.RE.CO., o direttamente presso le cooperative, ispezioni e controlli, anche a campione, in percentuale non inferiore al 10% del numero degli interventi agevolati attuati nell'esercizio precedente.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 agosto 2000, n. 0310/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica previsti dalla legge 366/1998. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica con la quale è stato costituito un fondo statale per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

VISTA la legge regionale 21 aprile 1993, n. 14, recante norme per favorire il trasporto ciclistico come modificata, in particolare, dall'articolo 33 della legge regionale 13/1998 che con l'articolo 7 bis ha costituito un fondo per la concessione alle Amministrazioni provinciali di contributi per la realizzazione di itinerari ciclabili;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3605 del 23 novembre 1999, con la quale si approvava il Piano

regionale di riparto previsto dall'articolo 2 della legge 366/1998;

CONSIDERATO che nel disposto della suddetta delibera si demandava a successiva ulteriore deliberazione la definizione dei criteri per l'individuazione, tra i progetti facenti parte del Piano regionale di riparto, delle priorità di intervento;

VISTA la successiva legge regionale 7/2000, articolo 30 con la quale si prevede che i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi siano predeterminati con regolamento definito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima;

VISTO lo schema di «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica previsti dalla legge 366/1998», predisposto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

ATTESO che le proposte nel medesimo dettagliate rispettano gli obiettivi di promozione della viabilità ciclistica previste dal documento programmatico approvato, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, con delibera n. 768 del 31 marzo 2000;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito dal competente Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, nella seduta del 27 luglio 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 2485 dell'8 agosto 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica previsti dalla legge 366/1998», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 agosto 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 46

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica previsti dalla legge 366/1998.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento attua le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

Art. 2

(Formazione del Piano regionale di riparto)

1. Le Amministrazioni comunali e provinciali dotate del Piano locale della viabilità e del trasporto ciclistico, di cui all'articolo 3 della legge regionale 14/1993, individuano l'itinerario ciclabile ritenuto prioritario al fine dello sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio di propria competenza e ne danno comunicazione alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti con le modalità previste da apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il Piano regionale di riparto è costituito dagli itinerari ciclabili di cui al comma 1, dagli itinerari ciclabili ammessi alla graduatoria per beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 7bis della legge regionale 14/1993 e da un ulteriore intervento urgente, finalizzato allo sviluppo della mobilità ciclistica,che può essere individuato dalla programmazione regionale annuale (ex articolo 6, legge regionale 18/1996).

Art. 3

(Priorità e formazione della graduatoria per i progetti d'itinerari ciclabili)

1. Tra gli interventi facenti parte del Piano regionale di riparto viene data priorità al finanziamento degli itinerari ciclabili proposti dalle Amministrazioni comunali e all'intervento individuato dalla programmazione regionale annuale.
2. La formazione della graduatoria per i progetti d'itinerari ciclabili avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:
    a) per gli itinerari ciclabili proposti dalle Amministrazioni comunali:

        a.1) itinerario che risulti essere un collegamento tra il centro urbano, i centri di servizi, le frazioni, le zone artigianali e industriali dello stesso comune o di comuni limitrofi;

        a.2) economicità dell'intervento, intesa come rapporto tra il costo totale (come desunto dal quadro economico) al netto del cofinanziamento a carico dell'Ente locale e l'estesa chilometrica;
    b) per gli itinerari ciclabili proposti dalle Amministrazioni provinciali vengono applicati i criteri di priorità previsti dall'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 14/1993.

Art. 4

(Assegnazione dei finanziamenti)

1. Al fine di acquisire i finanziamenti previsti dalla legge 366/1998, l'Ente locale deve garantire un cofinanziamento che non potrà essere inferiore al 25% del costo totale dell'intervento.
2. Il cofinanziamento a carico dell'Ente locale potrà essere finanziato anche con i contributi previsti da altre pubbliche sovvenzioni.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3 beneficiano dei finanziamenti previsti dalla legge 366/1998 per la parte non coperta dal cofinanziamento di cui al precedente comma 1, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti della spesa ritenuta ammissibile.
4. Il contributo assegnato per la realizzazione di itinerari ciclabili non potrà essere superiore ai seguenti limiti:
   a) piste bidirezionali su carreggiata stradale o marciapiedi esistenti da realizzarsi con opere di segnaletica e adeguamenti minimi del sedime: lire/km 50.000.000.
   b) piste bidirezionali da realizzarsi su sedime nuovo o con opere civili rilevanti lire/km 300.000.000.
5. Tali limiti possono essere rideterminati nell'ambito della programmazione regionale annuale (ex articolo 6, legge regionale 18/1996).
6. Gli interventi previsti dal Piano regionale di riparto di cui all'articolo 2 della legge 366/1998, data la loro tipologia, non sono classificati come infrastrutture di comunicazione di rilevante interesse ex articolo 2 della legge regionale 46/1986.

Art. 5

(Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione)

1. L'Amministrazione locale, al fine dell'erogazione del contributo, dovrà produrre:
   a) il progetto definitivo dell'intervento;
   b) la delibera di Giunta, già resa esecutiva, di approvazione del progetto definitivo con l'individuazione delle fonti di finanziamento per la parte non coperta dal contributo di cui alla legge 366/1998;
   c) la dichiarazione del progettista di rispetto dei criteri e standard progettuali attualmente definiti dalla seconda parte della circolare n. 432 del 31 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. È fatto obbligo al beneficiario, ad avvenuta realizzazione dei lavori, di trasmettere la dichiarazione prevista dall'articolo 9 della legge regionale 46/1986 sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente.

   Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

Art. 6

(Norme transitorie)

1. Il Piano regionale di riparto attualmente in vigore è quello approvato con delibera di Giunta n. 3605 del 23 novembre 1999 la cui graduatoria verrà redatta secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del presente Regolamento non trova applicazione con riferimento alle domande presentate entro l'anno 2000.
3. I limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 4 del presente Regolamento sono elevati, con riferimento alle domande presentate entro l'anno 2000, rispettivamente a lire/km 70.000.000 (per adeguamenti minimi del sedime) e lire/km 400.000.000 (per sedimi nuovi).

Art. 7

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 agosto 2000, n. 0312/Pres.

Regolamento per la ripartizione del Fondo regionale finalizzato alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsto dalla legge 285/1997. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

VISTO l'articolo 8, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, che istituisce un apposito fondo regionale finalizzato alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

ATTESA la necessità di ripartire la disponibilità del fondo stesso;

RITENUTO di provvedervi mediante apposito Regolamento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per i Servizi sociali nella seduta dell'8 agosto 2000 sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 2512 dell'8 agosto 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la ripartizione del fondo regionale finalizzato alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 agosto 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 45

Regolamento per la ripartizione del Fondo regionale finalizzato alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285.

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la ripartizione del Fondo regionale per il finanziamento di interventi per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
2. L'importo di cui al comma 1 è suddiviso nelle seguenti quote:
   a) fino al 10% per la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio sul rapporto tra i minori ed i mezzi di comunicazione denominato Monitor minori;
   b) fino al 10% per l'implementazione delle attività delle sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza;
   c) fino all'80% per il finanziamento di punti di raccolta e di analisi sulla condizione dei minori denominati Punti Monitor nei 19 ambiti territoriali di intervento *ex lege* 285/1997.

Articolo 2

(Destinatari)

1. Il destinatario della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è il Comitato di garanzia del Friuli-Venezia Giulia per l'informazione sui minori ed i soggetti deboli.
2. I destinatari della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) sono le Amministrazioni provinciali di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine.
3. I destinatari della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) sono i 19 Comuni individuati quali enti gestori dei fondi *ex lege* 285/1997 con D.G.R. n. 1357 dell'8 maggio 1998.

Articolo 3

(Criteri e modalità di ripartizione)

1. Ai fini della ripartizione della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono individuati i costi documentati delle attività.
2. Ai fini della ripartizione della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) sono individuati il numero degli ambiti territoriali afferenti a ciascuna Provincia come di seguito elencati: Trieste: 3, Gorizia: 2, Pordenone: 5, Udine: 9. La quota viene assegnata alle quattro Province proporzionalmente sul numero degli ambiti.
3. Ai fini della ripartizione della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) viene confermato il criterio di riparto già adottato con D.G.R. n. 1357/1998 e precisamente 80% sulla popolazione minorile insistente nell'ambito e il 20% sulla dispersione territoriale dell'ambito stesso.

Articolo 4

(Rendicontazione)

1. La rendicontazione degli incentivi erogati agli Enti pubblici ed ai soggetti privati avviene in conformità a quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale 7/2000.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2000, n. 0332/Pres.

Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le A.T.E.R. regionali del Fondo sociale di cui all'articolo 16, della legge regionale 24/1999. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 che, al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna A.T.E.R., ha istituito un apposito Fondo sociale;

VISTO l'articolo 4, commi 49 e 50 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria regionale 2000) con il quale - per la suddetta finalità - è stata autorizzata la spesa di complessivi 15.000 milioni (8.500+6.500), con riferimento al cap. 3242 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000;

RITENUTO, al fine di provvedere alla ripartizione fra le A.T.E.R. regionali delle risorse rese disponibili, attraverso l'utilizzo di coefficienti di riparto desumibili dall'individuazione e dall'applicazione di opportuni criteri, di predisporre un apposito Regolamento per la distribuzione del Fondo sociale, previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 24/1999;

VISTO il parere favorevole espresso dal competente Comitato Dipartimentale nella seduta del 30 agosto 2000 sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n.2634 del 30 agosto 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la distribuzione del Fondo sociale tra le A.T.E.R. regionali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 settembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 61

Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le A.T.E.R. regionali del Fondo sociale di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24.

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di dare pratica attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, 3° comma ed all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, con il presente Regolamento, si individuano i criteri da considerare, per ripartire - fra le cinque A.T.E.R. regionali - le risorse finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali, destinate ad assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti di alloggi di edilizia residenziale.

Art. 2

(Criteri per il riparto delle risorse)

1. Le risorse finanziarie previste nel bilancio regionale, per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, andranno ripartite tra le cinque A.T.E.R. regionali, con i seguenti criteri:

a) per il 50% delle disponibilità, in proporzione alla differenza tra le entrate derivanti dal canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 65, comma III, lettera a), della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale n. 24/1999, e quelle che deriverebbero dal canone determinato applicando l'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale;

b) per il restante 50% delle disponibilità, in base ai criteri utilizzati per l'ultimo riparto delle risorse disponibili sul Fondo di rotazione, previsto all'articolo 80 della legge regionale n. 75/1982.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2000, n. 0338/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi per soggetti cerebrolesi che seguono il metodo terapeutico G. Doman previsti dall'articolo 3, commi 50, 51, 52 e 53 della legge regionale 2/2000. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ed in particolare il comma 50 dell'articolo 3 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle famiglie di soggetti cerebrolesi che seguono il metodo terapeutico G. Doman un contributo annuo dell'importo massimo di lire 25.000.000;

RITENUTO necessario provvedere con apposita disciplina regolamentare all'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione del contributo in questione;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 30 agosto 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 2636 del 30 agosto 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi per soggetti cerebrolesi che seguono il metodo terapeutico G. Doman previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 3, commi 50, 51, 52 e 53», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 settembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 65

Regolamento per la concessione dei contributi per soggetti cerebrolesi che seguono il metodo terapeutico G. Doman previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 3, commi 50, 51, 52 e 53.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 3, commi 50, 51, 52 e 53 a favore di famiglie di soggetti cerebrolesi che seguono il metodo terapeutico G. Doman per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2000.
2. I contributi di cui al comma 1 sono quantificati nell'importo annuo massimo di lire 25.000.000.

Articolo 2

Destinatari

1. I destinatari degli interventi previsti dall'articolo 1 sono le famiglie di soggetti cerebrolesi per i quali è attestata la diagnosi di tale disabilità ed è indicata l'utilità di seguire il metodo terapeutico G. Doman.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate a cura degli esercenti la potestà genitoriale, la tutela o la curatela, ovvero dai familiari conviventi con il soggetto cerebroleso, ai Comuni di residenza corredate della seguente documentazione:
   a) attestazione della diagnosi rilasciata da un medico o da una struttura del Servizio sanitario nazionale ovvero con lo stesso convenzionati;
   b) attestazione dell'utilità, per il soggetto cerebroleso al quale si riferisce l'istanza di contributo, dell'applicazione del metodo terapeutico G. Doman, rilasciata dai Centri che lo applicano;
   c) attestazione degli accessi presso i Centri di cui alla lettera b);
   d) documentazione comprovante le spese sostenute.
2. Gli accessi risultanti dalle attestazioni di cui alla lettera c) nonché la data della documentazione di cui alla lettera d) non devono essere anteriori di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.
3. Per l'anno 2000 la documentazione di cui alla lettera d) deve essere successiva al 1° gennaio dello stesso anno.

Articolo 4

Compiti dei Comuni

1. I Comuni provvedono all'istruttoria delle domande e comunicano all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre l'elenco di quelle ammissibili e l'entità delle stesse.

Articolo 5

Attribuzione dei fondi regionali ai Comuni

1. L'Amministrazione regionale ripartisce il fondo disponibile tra i Comuni richiedenti sulla base del fabbisogno indicato dandone agli stessi comunicazione ai fini dell'anticipazione dei contributi agli aventi diritto.
2. In caso di insufficienza della disponibilità annuale di bilancio il riparto di cui al comma 1 avviene in maniera proporzionale.

Articolo 6

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale provvede all'impegno della disponibilità di capitolo per l'anno 2000 sulla base del fabbisogno comunicato dai Comuni entro il 30 ottobre.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 ottobre 2000, n. 0370/Pres.

Approvazione dell'«Atto integrativo all'Accordo di programma stipulato il 23 luglio 1998 tra l'Amministrazione regionale e la Provincia di Pordenone».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Pordenone è stato stipulato il 23 luglio 1998 un Accordo di programma ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, approvato con D.P.G.R. n. 0280/Pres. del 24 luglio 1998;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del citato Accordo sono stati individuati quali prioritari, per le finalità indicate dall'articolo 1 della legge regionale 39/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 30/1992 e dall'articolo 10 della legge regionale 37/1992, obiettivi di investimento pubblico per i quali sono stati previsti finanziamenti per complessive lire 10.100 milioni;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e in particolare l'articolo 1, commi 14 e 15, che autorizza il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture quali individuate dall'articolo 1 della legge regionale 39/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37;

CONSIDERATO inoltre che il medesimo articolo 1, comma 18, della legge regionale 10/1997, stabilisce che gli interventi individuati nel vigente Accordo sono soggetti a rinegoziazione, la quale può concludersi con la conferma degli stessi, con la loro modifica o con l'esercizio del potere sostitutivo regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 25 maggio 2000, registrata alla Corte dei conti il 27 giugno 2000 - Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia - Registro 1, foglio 229, con la quale è stato approvato il testo dell'«Atto integrativo all'Accordo di programma stipulato il 23 luglio 1998» con la Provincia di Pordenone, concernente la sopra citata rinegoziazione e il finanziamento integrativo di un ulteriore intervento per lire 1.800 milioni, ed è stato altresì autorizzato l'Assessore alla programmazione a provvedere alla relativa stipula;

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale di Pordenone n. 39 del 7 settembre 2000, con la quale è stato approvato il testo del citato Atto integrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 286 del 7 settembre 2000, con la quale è stato autorizzato il Presidente a provvedere alla relativa stipula;

VISTO l'«Atto integrativo all'Accordo di programma stipulato il 23 luglio 1998» sottoscritto a Pordenone il 5 ottobre 2000;

ATTESO infine che con la citata deliberazione n. 1507/2000 la Giunta regionale ha altresì autorizzato il Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988, a provvedere alla successiva approvazione dell'Atto integrativo;

DECRETA

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988, l'«Atto integrativo all'Accordo di programma stipulato il 23 luglio 1998» sottoscritto a Pordenone il 5 ottobre 2000 dall'Assessore alla programmazione, in rappresentanza della Regione, e dal Presidente della Provincia di Udine, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 ottobre 2000

ANTONIONE

Atto integrativo all'Accordo di programma del 23 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Pordenone.

LA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
E
LA PROVINCIA DI PORDENONE

PREMESSO che tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata «la Regione» e la Provincia di Pordenone, di seguito denominata «la Provincia» è stato stipulato il 23 luglio 1998, un Accordo di programma, di seguito denominato «l'Accordo», ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, approvato con D.P.G.R. n. 0280/Pres. del 24 luglio 1998;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del citato Accordo sono stati individuati quali prioritari, per le finalità indicate dall'articolo 1 della legge regionale 39/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 30/1992 e dall'articolo 10 della legge regionale 37/1992, i seguenti obiettivi di investimento pubblico, per i quali sono stati previsti finanziamenti per complessive lire 10.100 milioni:

Intervento	Importo finanziato	Ente realizzatore
1) Centro Abbaziale di Sesto al Reghena ed i paesaggi della memoria: interventi per il recupero di viabilità minore di interesse locale e ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive - Stralcio funzionale	1.500.000.000	Provincia di Pordenone
2) Realizzazione di una bretella stradale di collegamento tra Caneva e la località Cornadella di Sacile - 1° intervento, stralcio funzionale	2.300.000.000	Provincia di Pordenone
3) Recupero della strada della Valcellina tra gli abitati di Montereale e Barcis - I intervento, stralcio funzionale	1.600.000.000	Provincia di Pordenone
4) Riuso dell'area Cantoni e sua connessione con la realtà produttiva, insediativa ed ambientale dell'intorno: progetto per l'interconnessione tecnologica e viabilità dell'area	2.000.000.000	Comune di Cordenons
5) Intervento di recupero degli edifici «ex Molini» e riqualificazione delle aree esterne adiacenti in prossimità del fiume Fiume in Pasiano di Pordenone: stralcio funzionale relativo al recupero e adeguamento statico-funzionale dell'edificio «ex Molino»	700.000.000	Comune di Pasiano di Pordenone
6) Ambito industriale - artigianale «Statale 13 Pontebbana» Lobo sud - ovest. Asse stradale di collegamento urbano e territoriale in comune di Fiume Veneto	2.000.000.000	Comune di Fiume Veneto
TOTALE	10.100.000.000	

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 18 della legge regionale 10/1997, in relazione a tali interventi va esperita la rinegoziazione ivi prevista;

CONSIDERATO che per quanto concerne gli interventi sub 4) relativo al riuso dell'area Cantoni sita a Cordenons e sub 6) relativo alle opere dell'asse stradale di collegamento urbano e territoriale dell'ambito industriale e artigianale di Fiume Veneto sono già stati emessi i provvedimenti di concessione ed erogazione dei relativi finanziamenti a favore degli Enti realizzatori degli interventi;

ATTESO che relativamente ai rimanenti interventi gli stessi risultano in stato di avanzata attuazione, come specificato nella nota della Provincia di Pordenone n. prot. PG 0015823 del 13 aprile 2000, e che pertanto si possa procedere alla rinegoziazione dell'Accordo con la conferma del finanziamento di tutti gli interventi previsti all'articolo 3 dello stesso;

ATTESO altresì che con le deliberazioni giuntali n. 519 del 24 dicembre 1999 e n. 533 del 30 dicembre 1999 la Provincia ha chiesto finanziamenti per ulteriori interventi;

CONSIDERATA la necessità contingente di finanziare, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 15 della già citata legge regionale 10/1997, un intervento di viabilità urbana nel Comune di Pordenone per l'importo di lire 1.800.000.000, in quanto appare prioritario il completamento della viabilità del capoluogo anche in relazione con le connessioni con la rete stradale di livello sovracomunale;

CONSIDERATO che tale onere integrativo di lire 1.800.000.000, trova adeguata copertura nello stanziamento del capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 25 maggio 2000, registrata alla Corte dei conti il 27 giugno 2000, registro 1, foglio 229;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 286 del 7 settembre 2000;

STIPULANO

ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

il seguente

ATTO INTEGRATIVO
all'accordo di programma del 23 luglio 1998

Articolo 1

(Conferma dei finanziamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge regionale 10/1997 sono confermati i finanziamenti degli interventi individuati all'articolo 3 dell'Accordo e qui riportati:

Intervento	Importo finanziato	Ente realizzatore
1) Centro Abbaziale di Sesto al Reghena ed i paesaggi della memoria: interventi per il recupero di viabilità minore di interesse locale e ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive - Stralcio funzionale	1.500.000.000	Provincia di Pordenone
2) Realizzazione di una bretella stradale di collegamento tra Caneva e la località Cornadella di Sacile - 1° intervento, stralcio funzionale	2.300.000.000	Provincia di Pordenone
3) Recupero della strada della Valcellina tra gli abitati di Montereale e Barcis - I intervento, stralcio funzionale	1.600.000.000	Provincia di Pordenone
4) Riuso dell'area Cantoni e sua connessione con la realtà produttiva, insediativa ed ambientale dell'intorno:progetto per l'interconnessione tecnologica e viabilità dell'area	2.000.000.000	Comune di Cordenons
5) Intervento di recupero degli edifici «ex Molini» e riqualificazione delle aree esterne adiacenti in prossimità del fiume Fiume in Pasiano di Pordenone: stralcio funzionale relativo al recupero e adeguamento statico-funzionale dell'edificio «ex Molino»	700.000.000	Comune di Pasiano di Pordenone
6) Ambito industriale - artigianale «Statale 13 Pontebbana» Lobo sud - ovest. Asse stradale di collegamento urbano e territoriale in comune di Fiume Veneto	2.000.000.000	Comune di Fiume Veneto
TOTALE	10.100.000.000	

Articolo 2

(Finanziamenti integrativi)

1. La Regione accorda un finanziamento integrativo di lire 1.800 milioni per la realizzazione di un «intervento di viabilità urbana nel Comune di Pordenone: sottopasso di via Cappuccini» di cui al progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta comunale di Pordenone n. 897 del 4 settembre 1996.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Il finanziamento integrativo di cui all'articolo 2 farà carico agli stanziamenti regionali iscritti sul capitolo 850 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002.

Articolo 4

(Prospetto riepilogativo dei finanziamenti)

1. Si dà atto, pertanto, che l'Accordo, come rinegoziato con il presente Atto, prevede il finanziamento dei seguenti interventi:

Intervento	Importo finanziato	Ente realizzatore
1) Centro Abbaziale di Sesto al Reghena ed i paesaggi della memoria: interventi per il recupero di viabilità minore di interesse locale e ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive - Stralcio funzionale	1.500.000.000	Provincia di Pordenone
2) Realizzazione di una bretella stradale di collegamento tra Caneva e la località Cornadella di Sacile - 1° intervento, stralcio funzionale	2.300.000.000	Provincia di Pordenone
3) Recupero della strada della Valcellina tra gli abitati di Montereale e Barcis - I intervento, stralcio funzionale	1.600.000.000	Provincia di Pordenone
4) Riuso dell'area Cantoni e sua connessione con la realtà produttiva, insediativa ed ambientale dell'intorno :progetto per l'interconnessione tecnologica e viabilità dell'area	2.000.000.000	Comune di Cordenons
5) Intervento di recupero degli edifici «ex Molini» e riqualificazione delle aree esterne adiacenti in prossimità del fiume Fiume in Pasiano di Pordenone: stralcio funzionale relativo al recupero e adeguamento statico-funzionale dell'edificio «ex Molino»	700.000.000	Comune di Pasiano di Pordenone
6) Ambito industriale - artigianale «Statale 13 Pontebbana» Lobo sud - ovest. Asse stradale di collegamento urbano e territoriale in comune di Fiume Veneto	2.000.000.000	Comune di Fiume Veneto
7) Intervento di viabilità urbana nel Comune di Pordenone: sottopasso di via Cappuccini	1.800.000.000	Comune di Pordenone
TOTALE	10.100.000.000	

Articolo 5

(Disciplina normativa)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nel presente Atto, si richiamano le norme che regolamentano l'Accordo, ed in particolare le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e all'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 e loro successive modifiche e integrazioni.

Fatto e sottoscritto in due originali, ad un unico effetto, ad uso delle parti.

Pordenone, addì 5 ottobre 2000

per la Regione Friuli-Venezia Giulia:
l'Assessore alla Programmazione
Ettore Romoli

per la Provincia di Pordenone
Il Presidente: Elio De Anna

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 ottobre 2000, n. 0371/Pres.

Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio D.P.G.R. n. 0281/Pres. del 10 settembre 1999 con il quale è stato costituito, per la durata di quattro anni, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 31 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il dott. Gianfranco Trebbi in rappresentanza della Federazione regionale artigiani del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota prot. n. 141/2000 del 19 settembre 2000 con la quale la Federazione regionale artigiani del Friuli-Venezia Giulia comunica che il dott. Gianfranco Trebbi ha rassegnato le dimissioni dal suddetto incarico e designa, in sua sostituzione, il dott. Giorgio Moretti;

ACCERTATA la compatibilità di detta designazione con le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2925 del 3 ottobre 2000;

DECRETA

Il dott. Giorgio Moretti, è nominato componente del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego, quale rappresentante della Federazione regionale Artigiani del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Gianfranco Trebbi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 ottobre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 ottobre 2000, n. 0380/Pres.

Legge regionale 26/1981, articolo 5. Azienda regionale per la promozione turistica. Sostituzione componente del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto n. 0412/Pres. del 4 dicembre 1997 con il quale è stato ricostituito per la durata di un quadriennio il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda regionale per la promozione turistica nella composizione prevista dall'articolo 30 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, che ha sostituito l'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26 e successive modifiche;

VISTO il decreto n. 0323/Pres. del 7 settembre 1998 con il quale è stata disposta la sostituzione di un componente dimissionario;

VISTO il decreto n. 0167/Pres. del 19 maggio 2000 con il quale, a seguito di avvenute modifiche, è stata rideterminata la composizione del predetto Consiglio d'amministrazione;

VISTO il decreto n. 0225/Pres. del 5 luglio 2000 con il quale il signor Franco Bandelli è stato nominato Presidente dell'Azienda di promozione del turismo di Trieste in sostituzione del Presidente dimissionario, signor Gilberto Benvenuti;

RICORDATO che ai sensi del succitato articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, modificato dall'articolo 30 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modifiche, i Presidenti delle Aziende di promozione turistica fanno parte del Consiglio d'amministrazione della Azienda regionale per la promozione turistica;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla integrazione del suddetto Consiglio d'amministrazione dell'Azienda regionale per la promozione turistica;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modifiche;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3029 del 13 ottobre 2000,

DECRETA

il signor Franco Bandelli, Presidente dell'Azienda di promozione turistica di Trieste, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, così come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, è nominato componente del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda regionale per la promozione turistica in sostituzione del signor Gilberto Benvenuti.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 ottobre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 19 ottobre 2000, n. 142/SASM.

Bando per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico in tutto il territorio montano per l'anno 1999.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che con la legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 è costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041;

RICORDATO che l'articolo 4, comma 2 lettera b) bis e comma 4 bis della citata legge regionale 10, così come introdotti dall'articolo 3, commi 9 - 10 - 11 e 12 della legge regionale 13 del 2000 dispone che con le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna possono essere finanziati interventi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in tutto il territorio montano;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi sopracitati, per l'anno 1999, la spesa autorizzata

dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 25 del 1999 ammonta a lire 5.000.000.000;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0321/Pres. del 31 agosto 2000, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2000, Registro 1, foglio 33, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 18 ottobre 2000 con il quale si è provveduto a disciplinare gli interventi mirati all'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico in tutto il territorio montano;

VISTO l'articolo 7 comma 1, del citato Regolamento con il quale si dispone che il bando per l'accesso ai contributi di cui trattasi, sia approvato con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il bando per l'accesso ai contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico in tutto il territorio montano allegato quale parte integrante al presente atto;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0321/Pres. del 31 agosto 2000, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2000, Registro 1, foglio 33 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 18 ottobre 2000 è approvato il bando per l'accesso ai contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico in tutto il territorio montano, nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il Bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 19 ottobre 2000

BORTOTTO

Fondo regionale per lo sviluppo della montagna (articolo 4, comma 2, lettera b) bis e comma 4 bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e dall'articolo 3 commi 9-10-11-12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 e D.P.G.R. n. 0321/Pres del 31 agosto 2000)

Bando per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico in tutto il territorio montano per l'anno 1999

1. - Area di intervento

I contributi di cui al presente bando sono destinati ai territori di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b) bis e comma 4 bis della legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 così come introdotti dall'articolo 3, commi 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13.

Alla data di pubblicazione del presente bando, pertanto, l'area di intervento comprende i territori dei seguenti comuni:

- Comunità montana della Carnia - Comuni di: Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico limitatamente alle frazioni di Mena, Somplago e Cesclans, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
- Comunità montana Canal del Ferro - Val Canale - Comuni di: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.
- Comunità montana del Gemonese - Comune di: Forgaria nel Friuli limitatamente alle frazioni di Cornino, San Rocco e Monte Prat, Montenars.
- Comunità montana delle Valli del Torre - Comuni di: Attimis, limitatamente alle frazioni di Porzus, Subit e borgo Cancellier, nella frazione di Forame, limitatamente ai borghi Mattieligh, Salandri, Scovertz, Pecol, Bombardier, Ponte, Minins, Matteu, Degano Molinars, Pradaronchs, frazione di Racchiuso limitatamente a Borgo Poiana e nelle località di Gravis, Montecroce, Casali Talmas, Pecolle Partistagno Alto, Borgo Grimaz, Casali Taverna e Musil, Faedis, limitatamente alle località Pedrosa, Clap, Valle, Canebola, Piano delle Farcadizze, Costalunga, Costapiana, Gradischiutta, ai nuclei abitati Canal di Grivò, di Canal del Ferro di Sopra, Canal del Ferro di Sotto, Stremiz, Canale Alto, Colloredo e alle località Case Quarde e Canale Basso, Lusevera, Magnano in Riviera limitatamente a via Dante Alighieri (porz.) - via Roma (porz.) - via Roncs (porz.) - via Sottomonte (porz.) - via Chiesa (porz.) - via Prampero (porz.), frazione Billerio limitatamente a via Castello - borgo Foranesi (porz.) - borgo Bocon - borgo Venchiaredo (porz.) - borgo Fabbro (porz.) - borgo Cret (porz.), Nimis, limitatamente alle frazioni di Monteprato, Chialminis, Tamar, Ramandolo,

Pecolle di Sotto e Pecolle di Sopra, Lase e Nongruella, Borgo di Mezzo, Cergneu Superiore, Clotz, Vallemontana, Cergneu Inferiore Povoletto limitatamente alla frazione Savorgnano: via Attimis (interamente lato nord) - via dei Monti (porz.) - via dei Savorgnan (porz.) - via della Motta (porz.) - via Rio Guidane - via dei Boschi - via dei Vigneti (porz.) - via Riu di Mez e alla frazione di Ravosa: via Rive Convierie (interamente lato ovest) e via Fontana Falcon (interamente lato nord). Taipana, Tarcento, limitatamente alla via Stella, via Malemaseria (porz.), via Sammardenchia (porz.), via del Castello (porz.), via Val di Non, via Bernadia (porz.), via Zatreppi, via XXIX Settembre 1944 (porz.), via Useunt, via Villin (porz.) e alle borgate di Coceano e Useunt, Patochis, Zatrepi, Stella, Boreaniz, Michs, Malemaseria (porz.), Socret, Boscut, Londra, Ros, Culau, Beorchian, Case Zuc.

- Comunità montana Valli del Natisone - Comuni di: Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone limitatamente ai centri di Clenia - Ponteacco - Sorzento e Vernassino e ai nuclei di Becis - Biarzo - Cedron - Cocevaro - Correda - Costa - Mezzana - Oculis - Puoie - Sottovernassino - Tiglio e Tarpezzo, Savogna, Stregna.
- Comunità montana Meduna - Cellina - Comuni di: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco.
- Comunità montana Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina - Comuni di: Clauzetto, Pinzano al Tagliamento limitatamente alle frazioni di Manazzons e alla località di Costabeorchia, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.
- Comunità pedemontana del Livenza - Comuni di: Aviano, limitatamente alle località di Busa di Villotta, Collalto, Piancavallo, Polcenigo, limitatamente alla località Mezzomonte.
- Comunità montana del Collio - Comuni di: Dolegna del Collio, San Floriano del Collio.
- Comunità montana del Carso - Comuni di: Doberdò del Lago limitatamente alle frazioni di Jamiano - Marcottini - Palchisce - Berne - Bonetti - Devetachi - Ferletti - Micoli - Sablici e Visintini, Monrupino, Sgonico.

La cartografia che riproduce le porzioni di territorio comunale sopraelencate è a disposizione degli interessati presso i rispettivi Comuni.

2. - Requisiti dei beneficiari

Il contributo è erogato per nucleo familiare.

Per accedere al contributo ogni singola famiglia deve possedere i seguenti requisiti:

1. Essere residente ed iscritto, assieme a tutti i componenti il nucleo familiare, all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nel territorio comunale compreso nell'area di intervento di cui al punto 1.
2. fruire di un reddito annuo complessivo, imponibile ai fini I.R.Pe.F., non superiore a lire 45.000.000 (quarantacinquemilioni) nel caso di famiglie monoreddito ovvero di un reddito annuo complessivo, imponibile ai fini I.R.Pe.F., per l'intero nucleo familiare non superiore a lire 65.000.000 (sessantacinquemilioni) negli altri casi.

3. - Composizione del nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende quello dichiarato nella domanda presentata dall'interessato e desunto dallo stato di famiglia al momento della presentazione della domanda.

4. - Limiti al contributo

La spesa ammissibile a contributo è determinata dall'ammontare delle spese per il combustibile da riscaldamento dell'abitazione sostenute nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio e il 31 dicembre del 1999.

Sono ammissibili solo ed esclusivamente le spese relative al riscaldamento della prima casa di abitazione.

Il contributo è quantificato:

a) nella misura massima del 30% (trenta per cento) delle spese sostenute e, in ogni caso, in misura non superiore a lire 1.000.000 (un milione) per nucleo familiare e per anno;
b) nella misura massima forfettaria di lire 400.000 (quattrocentomila) per nucleo familiare e per anno, per i richiedenti che provvedono al riscaldamento utilizzando legname derivato dal taglio di colture boschive, come specificato al successivo punto 6, ultimo capoverso.

I contributi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

5. - Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda di concessione dei contributi deve essere redatta in bollo utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando.

Copia del modello della domanda potrà essere ritirata presso gli uffici della Comunità montana.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) del giorno 15 dicembre 2000, presso

gli uffici della Comunità montana di pertinenza, pena l'esclusione dal beneficio.

Le domande potranno essere presentate direttamente alla Comunità montana e sottoscritte in presenza dell'incaricato alla loro ricezione ovvero potranno essere spedite tramite servizio postale. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

6. - Documenti allegati alla domanda

Ai fini della concessione del contributo alla domanda deve essere allegato originale della documentazione o copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, intestata al richiedente o ad un componente il nucleo familiare dichiarato nella domanda, relativa alla spesa sostenuta e quietanzata per l'acquisto del combustibile da riscaldamento comprensiva di IVA. Nel caso di presentazione di documenti accertanti la spesa effettuata a mezzo conti correnti, il richiedente deve fornire l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente delegato (uffici bancari, postali, ecc.).

Nel caso di presentazione di copia dei documenti il richiedente attesta nell'apposito spazio riportato nella domanda, la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Nel caso di abitazioni condominiali, il richiedente deve allegare alla domanda oltre alla documentazione relativa alla spesa sostenuta per il riscaldamento, intestata al condominio, la dichiarazione dell'amministratore del condominio stesso, che individua le quote di spettanza dei singoli condomini richiedenti.

I richiedenti che provvedono al riscaldamento della propria abitazione utilizzando legname derivato dal taglio di colture boschive devono attestarlo nella domanda di contribuzione, qualora siano sprovvisti di adeguata documentazione

7. - Graduatorie

Le singole Comunità montane provvedono alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità da parte delle Comunità stesse di sospendere i termini per la richiesta di ulteriore documentazione, tenendo conto del reddito pro-capite dei singoli componenti il nucleo familiare determinato in base al quoziente tra reddito annuo complessivo, imponibile ai fini I.R.Pe.F. dell'intero nucleo familiare, diviso per il numero dei componenti il nucleo stesso.

La graduatoria viene disposta tenendo conto, nell'ordine, della domanda dalla quale risulta il reddito pro capite per nucleo familiare più basso.

Le graduatorie così formulate saranno inviate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che provvederà a redigere la graduatoria unica dei richiedenti.

La graduatoria unica regionale, approvata con provvedimento del direttore del Servizio, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8. - Concessione ed erogazione dei contributi

Le Comunità montane provvedono alla erogazione dei contributi ai beneficiari utilizzando le risorse finanziarie attribuite a ciascuna di esse sulla base della graduatoria unica regionale.

Le Comunità montane provvedono per mezzo di controlli a campione, nel limite del 5% (cinque per cento), alla verifica dei dati contenuti nelle domande.

Le Comunità montane provvedono all'eventuale revoca dei contributi concessi. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7.

9. - Fonte del finanziamento

Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili le risorse di cui al Fondo regionale per la montagna per l'ammontare di lire 5.000.000.000 per l'anno 1999 come stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2489 del 8 agosto 2000, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) bis e comma 4 bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e dall'articolo 3 commi 9-10-11-12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

10. - Trattamento dei dati sensibili

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 i dati sensibili richiesti dal presente bando verranno utilizzati esclusivamente per la formulazione della graduatoria ai fini dell'ammissione ai contributi in oggetto.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Eventuali omissioni comporteranno la automatica esclusione del richiedente.

I dati richiesti verranno trattati esclusivamente dal competente ufficio della Comunità montana di pertinenza e dal Servizio autonomo per lo sviluppo della Montagna.

(La presente domanda deve essere redatta in bollo) **ALLEGATO AL BANDO**

DOMAMDA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO IN TUTTO IL TERRITORIO MONTANO PER L'ANNO 1999

(art. 4, comma 2, lettera b) bis e comma 4 bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e dall'art. 3 commi 9-10-11-12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 e D.P.G.R. n. 0321/Pres del 31 agosto 2000)

Alla Comunità montana ______________________

Via ______________________ n. ____

________ ______________________

(cap) *(città)*

Il/La sottoscritto/a *(cognome e nome)* ______________________

nato/a a ______________________ Provincia ____________ il ___/___/______.

C H I E D E

- di poter usufruire dei contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) bis e comma 4 bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e dall'art. 3 commi 9-10-11-12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 e D.P.G.R. n. 0321/Pres del 31/8/2000;
- A tal fine, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, come modificato dall'art. 3, comma 10 della legge n. 127/1997 e D.P.R. 403/1998;

D I C H I A R A

- di essere residente ed iscritto, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare sottoelencati, nell'anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di ______________ CAP ______ Provincia ____ in Via ______________ n. ____ Frazione/Località ______________ telefono ______________.
- di richiedere il contributo per le spese di riscaldamento sostenute esclusivamente per la **prima casa di abitazione** corrispondente all'indirizzo sopra dichiarato;
- che il proprio nucleo familiare, compreso il dichiarante, risulta dallo stato di famiglia **al momento della presentazione della domanda** come segue:

	Cognome – Nome	Luogo e data di nascita	Rapporto di parentela
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

- che i redditi imponibili, assoggettati a I.R.Pe.F., del dichiarante e degli altri componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima denuncia dei redditi presentata, ammontano a:

	Cognome – Nome	Reddito imponibile I.R.Pe.F.	Codice fiscale
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

e quindi il reddito complessivo, imponibile ai fini I.R.Pe.F., del nucleo familiare è di Lire:

- ❑ di avere sostenuto le seguenti spese per il riscaldamento per uso domestico nel periodo dal **1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999** pari a Lire ____________ come da documentazione allegata.
- ❑ di attestare che, nel caso di presentazione di copie di documenti, le stesse sono conformi all'originale.

ovvero (in alternativa ai punti precedenti)

- ❑ di avere provveduto al riscaldamento per uso domestico con legname derivato dal taglio di colture boschive, per le quali non si dispone di documentazione giustificativa.

Allegati:

1. ____________________ 3. ____________________
2. ____________________ 4. ____________________

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità che le notizie sopra riportate sono veritiere e complete.

Data, ______________ Firma del richiedente ____________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675

Il/La sottoscritto/a ____________________ autorizza la Comunità montana di appartenenza e il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna al trattamento dei dati sensibili forniti con la presente richiesta, per le finalità di cui al D.P.G.R. n. 0321 del 31 agosto 2000.

Data, ______________ Firma del richiedente ____________________

La firma non deve essere autenticata se la dichiarazione viene sottoscritta in presenza del funzionario incaricato o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: BORTOTTO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 8 maggio 2000, n. EST. 463-D/ESP/4427. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per l'esecuzione di lavori di sistemazione del torrente Lavia.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

I punti 1 e 4 dell'articolo 1 del decreto n. EST 140-D/ESP/4427 di data 8 marzo 2000, sono così parzialmente modificati:

Art. 1

Comune di Pasian di Prato - Provincia di Udine

1) P.C.: 4558, foglio 13, mapp. 196 (ex 9a) di mq. 608
superficie da espropriare mq. 608
in natura: prato,
indennità provvisoria:
L./mq. 1.500 x 608 = lire 912.000
(euro 471,01)

Ditta catastale: Di Benedetto Letizia nata a Pasian di Prato il 26 ottobre 1908, usufruttuaria parziale; Peressini Maria nata a Pasian di Prato il 30 dicembre 1931, proprietaria; Peressini Teresa fu Enrico, usufruttuaria parziale.

4) P.C. 7963, foglio 13, mapp. 200 (ex 153a) mq. 717
superficie da espropriare: mq. 717
in natura: bosco spontaneo,
indennità provvisoria:
L./mq. 850 x 717 = lire 609.450
(euro 314,75)

Ditta catastale: Dus Anita nata a Mereto di Tomba il 17 settembre 1944.

(omissis)

Trieste, 8 maggio 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2000, n. 2996.

Elenco delle nomine e delle designazioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 75/1978 e successive modifiche ed integrazioni, che dovranno essere effettuate nel corso del 2001. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni che disciplina le nomine di competenza regionale in enti e istituti pubblici;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della predetta legge regionale stabilisce che ogni anno siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco e le date delle nomine e delle designazioni di cui agli articoli 3 e 6 che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno successivo;

RILEVATO che tale elenco dovrà contenere:

a) la denominazione degli enti ed istituti pubblici cui le nomine e le designazioni si riferiscono;

b) le norme che ne disciplinano il conferimento;

c) gli organi ed uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina ed alla designazione.

ATTESA l'opportunità di reinserire in detto elenco anche le nomine e designazioni cui non si è potuto provvedere nel corrente anno 2000;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione delle nomine e delle designazioni da effettuare nel corso dell'anno 2001;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'elenco e le date delle nomine e delle designazioni, di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno 2001 o nei rimanenti mesi del 2000.

Detto elenco che fa parte integrante della presente delibera, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO PUBBLICO	ORGANO DA RINNOVARE	SCADENZA	NORME CHE DISCIPLINANO LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE	ORGANO REGIONALE CUI SPETTA LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE
ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE	Presidente	03.03.2001	D.P.R. 25.11.75, N.902 L. 21.4.69, N.163	Presidente Giunta regionale
I.S.D.E.E.	Presidente	27.03.2001	Statuto, art.9 art.2 L.R. 22.4.86, N.15	Giunta regionale
INFORMEST	Presidente Vicepresidente	28.08.2001 vacante	Statuto, art.8	D'intesa tra regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ICE e Regione Veneto
ENTE AUTONOMO FIERA DI PORDENONE	Vicepresidente	23.09.2001	Statuto, art.8	Presidente Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione
ERSA	Presidente	21.11.2001	art.10 L.R. 11.5.93, N.18	Presidente Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura
DIFENSORE CIVICO		1998	art.2 L.R. 23.4.81, N.20	Consiglio regionale
TUTORE DEI MINORI		1998	art.20 L.R. 24.6.93, N.49 come sostituito dall'art.16 della L.R. 25.3.96, N.16	Consiglio regionale
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO	3 componenti	27.01.2000	Statuto, art.8	Consiglio regionale
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA	3 componenti	04.12.2001	art.5 L.R. 9.5.81, N.26 come sostituitodall'art.30 della L.R. 18.3.91, N.10	Consiglio regionale

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2000, n. 3003. (Estratto).

Comune di Fagagna: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 41 del 31 agosto 2000, di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche, conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate alla variante n. 13 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, del comune di Fagagna, introdotte con la deliberazione consiliare n. 41 del 31 agosto 2000;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 41 del 31 agosto 2000, di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, del comune di Fagagna;
3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2000, n. 3004. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione alla trattativa privata, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, numero 2 del R.D. 827/1924, per l'acquisto di dodici copie informatizzate successive e di una copia a stampa dell'ortofotocarta digitale a colori alla scala 1:10.000 dell'intero territorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di autorizzare, conformemente alle competenze impartite dall'articolo 51 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore della pianificazione territoriale a procedere a trattativa privata all'acquisto di 12 copie dell'ortofocarta digitale a colori alla scala 1:10.000 e di una copia a stampa della medesima, alle condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della convenzione n. 7/P.T. del 24 giugno 1999, dalla Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. di Fontana (Prato), ai sensi dell'articolo 41, comma 1, numero 2) del R.D. 827/1924, in quanto per ragioni inerenti alla protezione di diritti di esclusiva, la fornitura può essere affidata unicamente ad un fornitore determinato.
2. Di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di autorizzare, a norma dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale alla stipula della convenzione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2000, n. 3031.

Legge regionale 8/1999, articolo 11 - D.P.G.R. 188/2000 del 5 giugno 2000 - Designazione dei revisori contabili all'interno del collegio sindacale dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa»;

VISTO in particolare l'articolo 11 della citata legge regionale 8/1999, recante disposizioni sui Centri di assi-

stenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), il quale tra l'altro demanda ad apposito atto regolamentare la relativa disciplina di attuazione;

PRESO ATTO che, in esecuzione di quanto prescritto al succitato articolo 11 della legge regionale 8/1999, è stato adottato il «Regolamento concernente le disposizioni delle modalità di funzionamento, per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale e delle misure di sostegno finanziario dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8», di cui al D.P.G.R. 188/Pres. del 5 giugno 2000;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 2, del D.P.G.R. 188/2000, il quale prescrive che: «qualunque sia la forma societaria prescelta (per i CAT), nel collegio sindacale dovrà essere presente un membro, scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili designato dalla Giunta regionale»;

RITENUTO di procedere alle prescritte designazioni, anche in relazione all'ambito territoriale di operatività dei CAT a livello provinciale (D.P.G.R. 188/2000, articolo 1, comma 2), sulla base delle richieste e degli atti alle medesime allegati, comprovanti la professionalità ed il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, e prodotti dai seguenti soggetti: dott. Marega Roberto, nato a Staranzano (Gorizia), il 4 gennaio 1948; dott. Ceccotti Sergio, nato a Roma, il 25 settembre 1964; rag. Chiarandini Stefano, nato a Udine, il 20 settembre 1965; prof. Sambri Claudio, nato a Trieste, il 31 ottobre 1939; dott.ssa Comand Doris, nata a Basilea (Svizzera), il 6 giugno 1965;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto d'autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono designati i sotto indicati revisori contabili all'interno del collegio sindacale dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, in relazione all'ambito territoriale di operatività dei CAT medesimi, secondo quanto a fianco di ciascuno specificato:

   A) dott. Marega Roberto, nato a Staranzano (Gorizia), il 4 gennaio 1948: ASCOM Servizi CAF - Monfalcone (Gorizia);

   B) dott. Ceccotti Sergio, nato a Roma, il 25 settembre 1964; CAT operanti nella provincia di Gorizia;

   C) rag. Chiarandini Stefano, nato a Udine, il 20 settembre 1965: CAT operanti nella provincia di Udine;

   D) prof. Sambri Claudio, nato a Trieste, il 31 ottobre 1939; CAT operanti nella provincia di Trieste;

   E) dott.ssa Comand Doris, nata a Basilea (Svizzera), il 6 giugno 1965: CAT operanti nella provincia di Pordenone.

2. Preso atto che la dott.ssa Comand Doris si trova nelle condizioni di cui all'articolo 14-bis della legge 13 maggio 1997, n. 132, non essendo ancora iscritta all'Albo dei revisori contabili, la sua nomina avrà efficacia a decorrere dall'ottenimento di tale iscrizione, costituendo l'iscrizione medesima, elemento indispensabile ai fini della designazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.G.R. 188/2000.

3. Considerata la rilevanza esterna delle nomine suddette, la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Budoia. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 39 del 5 settembre 2000 il Comune di Budoia ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 39 del 24 agosto 2000 il Comune di Camino al Tagliamento ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Caneva. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 69 del 21 agosto 2000 il Comune di Caneva ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 20 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cassacco. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 58 del 21 settembre 2000 il Comune di Cassacco ha preso atto che, in ordine alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Dignano. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 61 del 28 settembre 2000 il Comune di Dignano ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Drenchia. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 28 del 30 settembre 2000 il Comune di Drenchia ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 46 del 13 luglio 2000 il Comune di Fiume Veneto ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ligosullo. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 20 del 31 luglio 2000 il Comune di Ligosullo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Osoppo, Piano regolatore generale comunale e variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 23/2000 e n. 48/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0360/Pres. del 18 ottobre 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 23 del 2 giugno 2000 e n. 48 del 13 luglio 2000, con cui il Comune di Osoppo ha approvato il Piano regolatore generale comunale e la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano ed alla variante medesimi con deliberazione della Giunta regionale n. 3812 del 10 dicembre 1999.

Il piano e la variante in argomento entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano di Recupero n. 23 di Via F.lli Bandiera.

Con deliberazione consiliare n. 88 dell'11 settembre 2000, il Comune di Pordenone ha accolto parzialmente le osservazioni/opposizioni presentate alla variante n. 1 al Piano di Recupero n. 23 di Via F.lli Bandiera ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Prato Carnico. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al Centro storico primario di Prato.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 16 settembre 2000, il Comune di Prato Carnico ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al Centro storico primario di Prato ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Prato Carnico. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al centro storico primario di Pesariis.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 16 settembre 2000, il Comune di Prato Carnico ha accolto parzialmente le osservazioni/opposizioni presentate al Piano

regolatore particolareggiato comunale relativo al centro storico primario di Pesariis ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Resiutta. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 31 del 9 settembre 2000 il Comune di Resiutta ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, sentito il Comitato Tecnico Regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ambito funzionale 3a del centro storico.

Con deliberazione consiliare n. 73 del 28 luglio 2000, il Comune di Spilimbergo ha accolto l'osservazione/opposizione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo all'ambito funzionale 3a del centro storico ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ambito funzionale 4a del centro storico.

Con deliberazione consiliare n. 74 del 28 luglio 2000, il Comune di Spilimbergo ha respinto totalmente le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo all'ambito funzionale 4a del centro storico, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Ministero per i beni culturali ed ambientali ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ambito funzionale 2b del centro storico.

Con deliberazione consiliare n. 75 del 28 luglio 2000, il Comune di Spilimbergo ha accolto l'opposizione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ambito funzionale 2b del centro storico, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Ministero per i beni culturali ed ambientali ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 95 del 2 ottobre 2000 il Comune di Spilimbergo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 87 del 28 settembre 2000 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 112 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 114 dell'11 settembre 2000 il Comune di Udine ha adottato la variante n. 112 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 112 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 99 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 118 dell'11 settembre 2000 il Comune di Udine ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Comitato Tecnico Regionale ed ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 99 al Piano regolatore generale, modificata di conseguenza, prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Villesse. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 29 del 25 agosto 2000 il Comune di Villesse ha preso atto che, in ordine alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Zoppola. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 64 del 30 agosto 2000 il comune di Zoppola ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ E DELLE POLITICHE SOCIALI

Graduatoria regionale provvisoria per i medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001.

(Predisposta dalla Direzione regionale della Sanità e delle Politiche sociali, previo parere del Comitato consultivo regionale, reso in data 19 ottobre 2000, ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 3 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613).

Posiz. in graduat.	Cognome e Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza
1	Rosenwirth Daniela	52,52	pediatra conv.	Tarvisio (UD)
2	Amagliani Gaspare	49,87	pediatra conven.	Lipari (ME)
3	Ruocco Angelo	42,61	medico generico conv.	Buttrio (UD)
4	Carbone Teresa	33,1	medico generico conv.	Gorizia
5	Vannini Paola Maria	31,27	pediatra conv.	Desio (MI)
6	Ianche Paolo	29,99	medico generico conv.	Trieste
7	Sansotta Stefania	29,39	pediatra conv.	Gemona del Friuli (UD)
8	Ferrou Bruna	28,84	pediatra conv.	Moruzzo (UD)
9	Davanzo Riccardo	28,79	tit. rapp. lavoro dipend.	Trieste

Posiz. in graduat.	Cognome e Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza
10	Muzzolini Carmen	27,65	pediatra conv.	Magnano in Riviera (UD)
11	De Manzini Andrea	27,47	pediatra conv.	Grado (GO)
12	Longo Filippo	27,44	tit. rapp. lavoro dipend.	Trieste
13	Someda Annalisa	26,95	pediatra conv.	Pagnacco (UD)
14	Torre Giuliano	25,41	tit. rapp. lavoro dipend.	Trieste
15	Pettarin Rodolfa	24,86	tit. rapp. lavoro dipend.	Ovaro
16	Chiacig Grazia Maria	24,83		Udine
17	Colacino Vincenzo	23,72	tit. rapp. lavoro dipend.	Cividale del Friuli (UD)
18	De Carolis Gabriela	23,69	pediatra conv.	Grado (GO)
19	Tomadin Maurizio	23,65	pediatra conv.	Trieste
20	Gaeta Giuliana	21,93	tit. rapp. lavoro dipend.	Trieste
21	Gabbiotti Alessandra	21,89	tit. rapp. lavoro dipend.	Udine
22	Gervasi Sandra	21,04	pediatra conv.	Tricesimo (UD)
23	Cattarossi Luigi	20,57	tit. rapp. lavoro dipend.	Udine
24	Tondolo Gherbezza Giancarlo	19,56	tit. rapp. lavoro dipend.	Buia (UD)
25	Andreello Luisa	19,04	pediatra conven.	Pordenone
26	Mozzon Giovanna	18,21	pediatra conv.	Cordignano (TV)
27	Perin Claudia	18,09	pediatra conv.	Roveredo in Piano (PN)
28	Del Col Graziella	18	pediatra conv.	Caneva (PN)
29	Ducapa Elena	16,81		Trieste
30	Spaccarelli Patrizia	15,69		Trieste
31	Riosa Rita	15,46		Trieste
32	Cacitti Carlo	15,11	tit. rapp. lavoro dipend.	Pordenone
33	Pennesi Marco	14,31	tit. rapp. lavoro dipend.	Trieste
34	Fanti Laura	13,12	tit. rapp. lavoro dipend.	Pordenone
35	Ruta Franca Maria	12,98	pediatra conv.	Spilimbergo (PN)
36	Zuliani Isabella	12,45	pediatra conv.	Tarcento (UD)
37	Malocco Federica	11,97	tit. rapp. lavoro dipend.	Pordenone
38	Rundo Rita	11,68		S. Agata di Militello (ME)
39	Mascarin Maurizio	11,02		Chions (PN)
40	Giacomet Vania	9,86		Padova
41	Ranieri Marco	9,72	tit. rapp. lavoro dipend.	Motta di Livenza (TV)
42	Giorgi Rita	9,4	tit. rapp. lavoro dipend.	Trieste
43	Macaluso Anna	9,21		Trieste
44	Torresin Mirka	8,79	tit. rapp. lavoro dipend.	Padova
45	De Gressi Susanna	8,74		Gorizia
46	Bottega Massimo	8,17		Udine
47	Melli Paola	7,43	tit. rapp. lavoro dipend.	Udine
48	Panebianco Valeria	7,39	tit. rapp. lavoro dipend.	Catania
49	Eshraghy Mohammad Reza	7,14		Imola (BO)
50	Zanatta Manuela	7,08	tit. rapp. lavoro dipend.	Tavagnacco (UD)
51	Urso Luigina	6,1	tit. rapp. lavoro dipend.	Padova
52	Dicovich Patricia	5,29		Rosolina (RO)
53	Di Mario Simona	4,64		Tivoli (Roma)
54	Sohrabi Akbar	4,25		Roma
55	Durken Matthias Hermann	4,15	tit. rapp. lavoro dipend.	Amburgo (Germania)

Avvertenze

I candidati, a parità di punteggio, sono collocati in graduatoria in base ai seguenti ulteriori elementi di valutazione:

1) anzianità di specializzazione
2) voto di specializzazione
3) età.

Istanze di riesame

I medici interessati possono inoltrare alla Direzione regionale della Sanità e della Politiche sociali, Riva N. Sauro, n. 8, 34124 Trieste - entro 20 giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della presente graduatoria, eventuale istanza di riesame della propria posizione.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio Vigilanza sugli Enti

Legge regionale 7/1999 - Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999.

(Adottato con deliberazione n. 27 del 26 aprile 2000 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2617 del 30 agosto 2000)

VALORI ESPRESSI IN LIRE

ENTRATA					TOTALE	DIFF. ENTRATE
	C	somme previste	somme riscosse	somme rimaste da risc.	TOTALE	DIMIN. O AUMENTI
	R	residui attivi iniziali	residui riscossi	residui rimasti da risc.		
	T	riscossioni previste	totali riscossioni	residui attivi finali		
Avanzo di amministrazione esercizio precedente		L. 74.294.646			L. 2.631.664.396	
Fondo iniziale di cassa		L. 2.631.684.396	L. 2.631.664.396		L. 2.631.664.396	
			L. 2.631.664.396			
Titolo I°						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
Totale Titolo I°	C	L. 1.250.000.000	L. 750.000.000	L. 500.000.000	L. 1.250.000.000	
	R	L. 1.137.279.642	L. 1.137.279.642	L. -	L. 1.137.279.642	
	T	L. 2.387.279.642	L. 1.887.279.642	L. 500.000.000	L. 2.387.279.642	
Titolo II°						
Altre Entrate						
Totale Titolo II°	C	L. 51.000.000	L. 32.997.877	L. 13.667.329	L. 46.665.206	-L. 4.334.794
	R	L. 17.216.359	L. 17.216.359		L. 17.216.359	L. -
	T	L. 68.216.359	L. 50.214.236	L. 13.667.329	L. 63.881.565	-L. 4.334.794
Titolo III°						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
Totale Titolo III°	C					
	R					
	T					
Titolo IV°						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
Totale Titolo IV°	C	L. 3.264.000.000		L. 3.264.000.000	L. 3.264.000.000	
	R					
	T	L. 3.264.000.000		L. 3.264.000.000	L. 3.264.000.000	0
Titolo V°						
Accensione di prestiti						
Totale Titolo V°	C					
	R					
	T					
Titolo VI°						
Entrate aventi natura di partite di giro						
Totale Titolo VI°	C	L. 155.000.000	L. 66.369.107	L. 5.477.000	L. 71.846.107	-L. 83.153.893
	R					
	T	L. 155.000.000	L. 66.369.107	L. 5.477.000	L. 71.846.107	-L. 83.153.893
TOTALE ENTRATE	C	4.720.000.000	849.366.984	3.783.144.329	4.632.511.313	-87.488.687
	R	3.786.180.597	3.786.180.597	0	3.786.180.597	0
	T	8.506.180.597	4.635.547.581	3.783.144.329	8.418.691.910	-87.488.687

VALORI ESPRESSI IN EURO

ENTRATA						
	C	somme previste	somme riscosse	somme rimaste da risc.	TOTALE	DIFF. ENTRATE
	R	residui attivi iniziali	residui riscossi	residui rimasti da risc.	TOTALE	DIMIN. O AUMENTI
	T	riscossioni previste	totali riscossioni	residui attivi finali		
Avanzo di amministrazione esercizio precedente		€ 38.369,98				
Fondo iniziale di cassa		€ 1.359.151,56				
Titolo I°						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
Totale Titolo I°	C	€ 645.571,12	€ 387.342,67	€ 258.228,45	€ 645.571,12	€ -
	R	€ 587.356,02	€ 587.356,02	€ -	€ 587.356,02	€ -
	T	€ 1.232.927,14	€ 974.698,69	€ 258.228,45	€ 1.232.927,14	€ -
Titolo II°						
Altre Entrate						
Totale Titolo II°	C	€ 26.339,30	€ 17.041,98	€ 7.058,59	€ 24.100,57	-€ 2.238,73
	R	€ 8.891,51	€ 8.891,51	€ -	€ 8.891,51	€ -
	T	€ 35.230,81	€ 25.933,49	€ 7.058,59	€ 32.992,07	-€ 2.238,73
Titolo III°						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
Totale Titolo III°	C	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	R	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	T	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo IV°						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
Totale Titolo IV°	C	€ 1.685.715,32	€ -	€ 1.685.715,32	€ 1.685.715,32	€ -
	R	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	T	€ 1.685.715,32	€ -	€ 1.685.715,32	€ 1.685.715,32	€ -
Titolo V°						
Accensione di prestiti						
Totale Titolo V°	C	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	R	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	T	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo VI°						
Entrate aventi natura di partite di giro						
Totale Titolo VI°	C	€ 80.050,82	€ 34.276,78	€ 2.828,63	€ 37.105,42	-€ 42.945,40
	R	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	T	€ 80.050,82	€ 34.276,78	€ 2.828,63	€ 37.105,42	-€ 42.945,40
TOTALE ENTRATE	C	€ 2.437.676,56	€ 438.661,44	€ 1.953.830,99	€ 2.392.492,43	-€ 45.184,14
	R	€ 596.247,53	€ 596.247,53	€ -	€ 596.247,53	€ -
	T	€ 3.033.924,09	€ 1.034.908,97	€ 1.953.830,99	€ 2.988.739,96	-€ 45.184,14

VALORI ESPRESSI IN LIRE

SPESA						
Denominazione	C	somme previste	somme pagate	somme rimaste da pag.	TOTALE	ECONOMIE
	R	residui passivi iniziali	residui pagati	residui rimasti da pag.	TOTALE	ECONOMIE
	T	pagamenti previsti	totale pagamenti	residui passivi al termine esercizio		
TITOLO I° SPESE CORRENTI	C	L. 765.000.000	L. 311.764.140	L. 403.971.410	L. 715.735.550	L. 49.264.450
	R	L. 671.211.016	L. 329.412.347	L. 225.420.900	L. 554.833.247	L. -16.377.769
	T	L. 1.336.211.016	L. 641.176.487	L. 629.392.310	L. 1.270.568.797	L. 65.642.219
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	L. 3.800.000.000	L. 20.165.800	L. 3.779.582.200	L. 3.799.748.000	L. 252.000
	R	L. 3.138.567.936	L. 1.478.462.376	L. 1.660.009.559	L. 3.138.471.936	L. 96.000
	T	L. 6.938.567.936	L. 1.498.628.176	L. 5.439.591.759	L. 6.938.219.936	L. 348.000
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	C	L. 155.000.000	L. 69.862.748	L. 1.983.359	L. 71.846.107	L. 83.153.893
	R	L. 2.107.000	L. 1.391.000	L. -	L. 1.391.000	L. 716.000
	T	L. 157.107.000	L. 71.253.748	L. 1.983.359	L. 73.237.107	L. 83.869.893
TOTALE GENERALE SPESA	C	L. 4.720.000.000	L. 401.792.888	L. 4.185.536.969	L. 4.587.329.657	L. 132.670.343
	R	L. 3.711.885.951	L. 1.809.265.723	L. 1.885.430.459	L. 3.694.696.182	L. 17.189.769
	T	L. 8.431.885.951	L. 2.211.058.411	L. 6.070.967.428	L. 8.282.025.839	L. 149.860.112

VALORI ESPRESSI IN EURO

SPESA						
Denominazione						
TITOLO I° SPESE CORRENTI	C	€ 395.089,53	€ 161.012,74	€ 208.633,62	€ 369.646,56	€ 25.442,97
	R	€ 295.005,87	€ 170.127,28	€ 116.420,18	€ 286.547,46	€ 8.458,41
	T	€ 690.095,40	€ 331.140,02	€ 325.054,00	€ 656.194,02	€ 33.901,38
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	€ 1.962.536,22	€ 10.414,77	€ 1.951.991,30	€ 1.962.406,07	€ 130,15
	R	€ 1.620.935,06	€ 763.562,09	€ 857.323,39	€ 1.620.885,48	€ 49,58
	T	€ 3.583.471,28	€ 773.976,86	€ 2.809.314,69	€ 3.583.291,55	€ 179,73
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	C	€ 80.050,82	€ 36.081,10	€ 1.024,32	€ 37.105,42	€ 42.945,40
	R	€ 1.088,17	€ 718,39	€ -	€ 718,39	€ 369,78
	T	€ 81.138,99	€ 36.799,49	€ 1.024,32	€ 37.823,81	€ 43.315,18
TOTALE GENERALE SPESA	C	€ 2.437.878,56	€ 207.508,61	€ 2.161.849,44	€ 2.369.158,05	€ 68.518,51
	R	€ 1.917.029,11	€ 934.407,76	€ 973.743,57	€ 1.908.151,33	€ 8.877,77
	T	€ 4.354.705,67	€ 1.141.916,37	€ 3.135.393,01	€ 4.277.309,38	€ 77.396,29

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AUTOVIE VENETE S.p.A.

TRIESTE

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di impermeabilizzazione delle solette e rifacimento dei giunti sui manufatti n. 1027, 2036, 3036, 3111, 3113, 3118 dell'autostrada A4 Venezia-Trieste e n. 3165, 3169, 3223 dell'autostrada A23 Palmanova-Udine.

1. Stazione appaltante: S.p.A. Autovie Venete concessionaria per conto dello Stato dell'Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone-Conegliano, via Vittorio Locchi, n. 19 - 34123 Trieste, telefono: 040/3189111, fax: 040/3189235.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1. luogo di esecuzione: autostrade A4 Venezia-Trieste e A23 Palmanova-Udine;

3.2. descrizione: impermeabilizzazione delle solette delle opere d'arte previo restauro dello stato superficiale di calcestruzzo mediante bocciardatura ovvero idrodemolizione; rifacimento dei giunti con tipologia a tampone polimerico; rifacimento del manto bituminoso sul manufatto con raccordi alla pavimentazione esistente; opere accessorie (allargamento cordoli, guard-rail, ecc.);

3.3. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire 987.613.953 (novecentottantasettemilioniseicentotredicimilanovecentocinquantatre) euro 510.060,04 categoria prevalente OG 3; classifica II - fino a lire 1.000.000.000 euro 516.457;

3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire 44.322.303 (quarantaquattromilionitrecentoventiduemilatrecentotre) euro 22.890,56;

3.5. categorie di cui si compone l'intervento:

categoria OG3 (prevalente) pari a lire 573.375.253 euro 296.123,61;

categoria OS11 (scorporabile) a qualificazione obbligatoria pari a lire 300.921.700 euro 155.413,09.

Si precisa che le imprese qualificate per la sola categoria prevalente OG3 dovranno, a pena di esclusione dalla gara di che trattasi, costituire un'associazione temporanea di imprese di tipo verticale con imprese aventi idonea qualificazione nella categoria scorporabile OS11.

Si indicano altresì le seguenti categorie di lavoro previste nell'appalto: OS10 pari a lire 69.416.000 euro 35.850,37 e la OS12 pari a lire 43.901.000 euro 22.672,97.

Le sopra indicate categorie di lavoro (OS10 e OS11) potranno essere eseguite dall'impresa aggiudicataria o eventualmente subappaltate con le modalità previste dall'articolo 34 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

3.6. modalità di pagamento delle prestazioni: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni.

4. Termine di esecuzione: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, l'elenco prezzi unitari, il capitolato speciale di appalto, il piano di sicurezza e coordinamento e lo schema di contratto sono visibili presso l'Unità opere d'arte e pavimentazioni di Palmanova (Udine) previo appuntamento telefonando al numero 0432/925473 con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì; è possibile acquistare una copia degli elaborati grafici, del computo metrico, dell'elenco prezzi unitari, del capitolato speciale di appalto, del piano di sicurezza e coordinamento, del bando e del disciplinare di gara e dello schema di contratto, fino al giorno della presentazione delle offerte, presso l'Eliografia San Giusto di Trieste via Torrebianca, n. 12, telefono 040/367555 e fax 040/367666, con orario dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, sabato escluso.

Il bando e il disciplinare di gara potrà essere richiesto per iscritto all'Unità espropri e appalti e verrà inviato gratuitamente per posta ordinaria.

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

6.1. termine ricezione offerte: ore 10.00 del giorno 19 dicembre 2000;

6.2. indirizzo: vedi punto 1.;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4. apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 19 di-

cembre 2000 alle ore 10.00 presso la sala gare d'appalto della S.p.A. Autovie Venete, Via Vittorio Locchi, n. 19 - 34123 Trieste.

7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti autorizzati mediante delega.

8. Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:

8.1. in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato a S.p.A. Autovie Venete;

8.2. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando.

9. Finanziamento, e penali: opere in autofinanziamento. In corso d'opera saranno corrisposti acconti sulla base di stati di avanzamento a cadenza bimestrale.

La penale è fissata nell'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, ovvero per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo dalla chiamata.

10. Garanzie: l'impresa aggiudicataria dovrà costituire, a titolo di garanzia della qualità e durabilità dei giunti eventualmente realizzati ex-novo, una polizza assicurativa d'importo pari al 10% del valore dei lavori eseguiti per una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

11. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

12. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:

- *(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)*
- attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;
- *(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA)*
- i requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2.

13. Termine di validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

14. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara; non saranno ammesse offerte in aumento.

15. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

16. Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 17 del D.P.R. 34/2000 e di cui alla legge 68/1999;

b) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procederà ad esclusione automatica rimanendo comunque nella potestà della stazione appaltante, la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modificazioni;

f) l'aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per danni subiti dalla stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori per:

1) danni cagionati a terzi;

2) danneggiamenti o distruzione impianti e opere in esecuzione, comprese le opere preesistenti.

I massimali minimi da assicurare sono:

– per il punto 1) lire 968.135.000 euro 500.000;

– per il punto 2) lire 1.000.000.000 euro 516.456,90;

g) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni;

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 12. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in

altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'euro;

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal punto 9. del presente bando;

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994 e successive modificazioni;

o) è esclusa la competenza arbitrale;

p) eventuali informazioni potranno essere richieste all'indirizzo di cui al punto 1.;

q) fa parte integrante del bando di gara l'allegato A) - disciplinare di gara.

17. Oneri a carico dell'impresa:

- apposizione e gestione della segnaletica per la delimitazione del cantiere e per tutte le deviazioni che si rendessero necessarie durante i lavori, guardiania diurna e notturna secondo quanto indicato dalla Direzione dei Lavori e dalle Norme di sicurezza in autostrada (C.M. n. 1220 del 22 luglio 1983, n. 2900 del 20 novembre 1984 - D.M. n. 156 del 27 aprile 1990) e del nuovo Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e Regolamento di attuazione emesso con decreto 16 dicembre 1992, n. 495;
- in periodi di intenso traffico la società si riserva a suo insindacabile giudizio di far eseguire le lavorazioni durante le sole ore notturne. A fronte di tali richieste verrà riconosciuta, una maggiorazione sui prezzi di elenco;
- sarà cura e onere dell'impresa la richiesta del rilascio, da parte delle competenti autorità, delle ordinanze alle interruzioni e limitazioni al traffico che si rendessero necessarie.

18. Trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per i lavori di cui trattasi.

Trieste, 23 ottobre 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Pierantonio Visintin

Allegato A)

DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, corrieri, consegna diretta, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi al Segretario della Commissione, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 il giorno della gara, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere chiusi e sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A-Documentazione» e «B-Offerta economica».

Nella busta «A» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

2) *(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA):*

   attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare;

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni e del D.P.R.

403/1998 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente:

a) certifica, indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.P.R. 34/2000;

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

d) *(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA):*
attesta:
di possedere i requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. 34/2000, in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 31, commi 1 e 2;

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, negli elaborati grafici, nel computo metrico, nell'elenco prezzi unitari, nel capitolato speciale di appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento e nello schema di contratto;

g) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

j) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

k) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

l) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

m) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. 403/1998, l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1-quater della legge 109/1994 e successive modificazioni;

4) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 55/1990 e successive modificazioni, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

5) *(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/1994 e successive modificazioni):*

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

6) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):*

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

7) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):*

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

8) cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di

gara valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1. del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

9) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una fideiussione assicurativa, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante;

10) dichiarazione di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999 da cui risulti che l'impresa è in regola con le norme che disciplinino il diritto al lavoro dei disabili.

Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4) e 10) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 34/2000 indicati alla lettera a) del punto 3) dovrà essere resa anche dai soggetti indicati nel terzo comma del suddetto articolo 17 del D.P.R. 34/2000.

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento d'identità.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta «B» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sottoscritta per esteso, con firma leggibile e sue generalità, dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, contenente:

   l'indicazione del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando.

Si precisa, pertanto, che l'offerta dovrà essere fatta su tutto l'importo a base d'asta di lire 987.613.953 tenuto conto che gli oneri per la sicurezza di lire 44.322.303 (compresi nell'importo a base d'asta) non possono essere assoggettati a ribasso.

Si avverte che l'indicazione del ribasso percentuale deve limitarsi ai soli centesimi e non estendersi ai millesimi (in tal caso sarà tenuto conto solo della parte centesimale).

2. Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/1994 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

d) a sorteggiare un numero pari al 10 per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni - tramite fax inviato al numero indicato alla lettera m) della dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

La documentazione da trasmettere è costituita:

a) per tutti i soggetti:

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi che la stazione appaltante valuta alla luce delle corrispondenze fissate dalla apposita tabella dell'allegato A al D.P.R. 34/2000, ovvero in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; nel caso il concorrente intende eseguire direttamente le lavorazioni, previste nel bando di gara e che sono appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, per le quali nella «tabella corrispondenze nuove e

vecchie categorie» dell'allegato A del D.P.R. 34/2000 è prescritta la qualificazione obbligatoria, l'elenco deve comprendere lavori appartenenti alle suddette categorie di importo adeguato a documentare i corrispondenti requisiti di cui al D.P.R. 34/2000;

2) da un elenco dei lavori, appartenente alla categoria indicata al punto 3.3. del bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione di lavori appartenenti alle categorie indicate al punto 3.3. del bando;

b) per le società di capitali e le società cooperative:

1) dalle copie autenticate dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999;

2) da un documento, che indichi la ripartizione della cifra d'affari nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente nel caso che la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione;

3) da un documento, che indichi gli ammortamenti relativi alle «attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico» e, pertanto, esclusivamente al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall'essere destinati alla attività di realizzazione di lavori, nel caso che la nota integrativa non riporti tali dati;

4) da un documento, che indichi il «numero medio dei dipendenti» e la relativa ripartizione per categoria, nel caso che la nota integrativa non riporti tali dati;

c) per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili:

1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999;

d) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili:

1) dalle copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa nota di deposito riguardanti gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999;

2) da un documento, che indichi la eventuale ripartizione dell'importo complessivo della cifra d'affari nelle varie attività; al documento è allegato un prospetto delle fatture relative all'attività di costruzione;

3) da un documento, che indichi i dati relativi all'ammortamento relativi alle «attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico», e, pertanto, esclusivamente al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall'essere destinati alla attività di realizzazione di lavori;

4) da un documento, relativo alla consistenza dell'organico e l'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente;

e) per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge 109/1994 e successive modifiche, e per le società fra imprese riunite dei quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte:

1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito;

f) per tutti i soggetti:

1) dalle copie degli eventuali contratti di noleggio o di locazione finanziaria relativi alle «attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico»;

2) da un documento, relativo all'ammortamento figurativo di cui all'articolo 18, comma 8 del D.P.R. 34/2000.

I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni.

Si precisa in particolare che:

a) la cifra d'affari relativa all'attività diretta è pari:

1) per le società di capitali e società cooperative: all'importo della voce A (valore della produzione) somma algebrica degli importi delle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di ordinazione) e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto economico, redatto ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile; nel caso la società svolge una pluralità di attività l'eventuale ripartizione dell'importo della cifra d'affari fra le varie attività è rilevata dai dati indicati nella nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile, punto 10, «ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo la categoria di attività» ovvero dal documento sottoscritto

dal legale rappresentante di cui alla lettera b), punto 2, dell'elenco dei documenti;

2) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane, i consorzi stabili: all'importo della voce «volume d'affari Iva» decurtato della voce «cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni» per il periodo che va fino all'esercizio dell'anno 1997; in alternativa, a partire dall'esercizio 1997, la cifra d'affari in lavori è pari alla somma algebrica delle voci «ricavi delle vendite e delle prestazioni», «variazioni delle rimanenze», «variazioni dei lavori in corso di ordinazione» e «incrementi di immobilizzazioni per lavori interni» del quadro IQ o RQ (determinazione dell'IRAP) della dichiarazione dei redditi; nel caso la società svolga una pluralità di attività l'eventuale ripartizione dell'importo della «cifra d'affari» fra le varie attività è rilevata dal documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera d), punto 2 dell'elenco dei documenti;

b) la cifra d'affari relativa all'attività indiretta è pari per qualsiasi soggetto, in proporzione alle quote di partecipazione del soggetto al consorzio o società consortile, all'importo della voce A (valore della produzione) somma algebrica degli importi delle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di ordinazione) e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto economico, dei bilanci dei suddetti consorzi o società;

c) l'ammortamento è pari:

1) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce B10, punto b), del conto economico per la parte relativa all'ammortamento delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come risultante dal prospetto predisposto nella nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427, punto 2), del codice civile - ovvero all'importo indicato nel documento di cui alla lettera b), punto 3 dell'elenco dei documenti - sommato all'importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come rispettivamente risultanti dalle copie autenticate dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla lettera f), dell'elenco dei documenti e all'importo degli ammortamenti figurativi come risultanti dalle copie dei bilanci;

2) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all'importo delle voci «ammortamento delle immobilizzazioni materiali» (RF69, RA69, RA68, RA83, A83, A116, RB17, B17, B27, RF66, RF65, RF83, F82, F88, RG17, G17, G27 delle dichiarazioni dei redditi dei vari anni) per la parte relativa all'ammortamento delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come risultante dal documento di cui lettera d), punto 3, dell'elenco dei documenti, sommati all'importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, nonché degli ammortamenti figurativi come rispettivamente risultanti dalle copie autenticate dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla lettera f), dell'elenco dei documenti;

d) il costo per il personale dipendente è pari:

1) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce B9, costo per il personale (somma delle voci B9a, salari e stipendi, B9b, oneri sociali, B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di quiescenza e simili) del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria risultante dalla nota integrativa redatta in conformità dell'articolo 2427 del codice civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento di cui alla lettera b), punto 4, dell'elenco dei documenti;

2) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce «totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali» (RF67, RA66, RA81, A81, A114, RB15, B15, B21, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera d), punto 4, dell'elenco dei documenti;

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 403/1998, procede, altresì, con riferimento ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato e nello stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali.

La stazione appaltante procede quindi ad informare tutti i concorrenti, mediante comunicazione scritta, della data e dell'ora della riapertura dell'asta.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno della riapertura della seduta, procede:

a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;

b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater,

del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste «B-Offerta economica» presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla seconda cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo e nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.

L'offerta è da considerarsi impegnativa per l'impresa concorrente mentre, per questa società, l'offerta e l'aggiudicazione saranno valide ed efficaci solo dopo la verifica e l'approvazione da parte degli Organi Sociali. Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto essendo la determinazione definitiva rimessa alle competenti valutazioni degli Organi Sociali. La Società, inoltre, si riserva la possibilità di annullare la gara senza che l'impresa possa vantare diritto di sorta. Così pure, qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara resterà senza effetto ed in tale eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto alle Imprese concorrenti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Pierantonio Visintin

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di adeguamento della stazione autostradale di San Stino di Livenza.

1. Stazione appaltante: S.p.A. Autovie Venete concessionaria per conto dello Stato dell'Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone-Conegliano, via Vittorio Locchi, n. 19 - 34123 Trieste, telefono: 040/3189111, fax: 040/3189235.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1. luogo di esecuzione: San Stino di Livenza (Venezia);

3.2. descrizione: ampliamento del piazzale per incrementare di tre unità il numero delle porte di esazione, costruzione di un sottopasso pedonale per l'attraversamento della barriera, adeguamento del fabbricato di stazione e realizzazione di un edificio per impianti tecnologici;

3.3. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire 1.110.955.821 (unmiliardo centodiecimilioninovecentocinquantacinquemilaottocentoventuno) euro 573.760,80 categoria prevalente OG 3; classifica II - fino a lire 1.000.000.000 euro 516.457;

3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire 33.328.675 (trentatremilioni trecentoventottomilaseicentosettantacinque) euro 17.212,82;

3.5. categorie di cui si compone l'intervento:

categoria OG3 (prevalente); pari a lire 1.110.955.821 euro 573.760,80;

3.6. modalità di pagamento delle prestazioni:

a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni.

4. Termine di esecuzione: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, l'elenco prezzi unitari, il capitolato speciale di appalto, il piano di sicurezza e lo schema di contratto sono visibili presso l'Unità ammodernamenti e manutenzione di Palmanova (Udine) previo appuntamento telefonando al numero 0432/925356 con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì; è possibile acquistare una copia degli elaborati grafici, del computo metrico, del piano di sicurezza, del capitolato speciale di appalto, dello schema di contratto e del bando e del disciplinare di gara, fino al giorno della presen-

tazione delle offerte, presso l'Eliografia San Giusto di Trieste via Torrebianca, n. 12, telefono 040/367555 e fax 040/367666, con orario dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, sabato escluso.

Il bando e il disciplinare di gara potrà essere richiesto per iscritto all'Unità espropri e appalti e verrà inviato gratuitamente per posta ordinaria.

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

6.1. termine ricezione offerte: ore 10.00 del giorno 21 dicembre 2000;

6.2. indirizzo: vedi punto 1.;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4. apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 21 dicembre 2000 alle ore 10.00 presso la sala gare d'appalto della S.p.A. Autovie Venete, via Vittorio Locchi, n. 19 - 34123 Trieste.

7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti autorizzati mediante delega;

8. Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:

8.1. in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato a S.p.A. Autovie Venete;

8.2. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando.

9. Finanziamento, e penali:: opere in autofinanziamento. In corso d'opera saranno corrisposti acconti sulla base di stati di avanzamento a cadenza bimestrale.

La penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è stabilità nell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale;

10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:

- *(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)*

– attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;

- *(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA)*

– i requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2.

12. Termine di validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara; non saranno ammesse offerte in aumento.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

15. Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 17 del D.P.R. 34/2000 e di cui alla legge 68/1999;

b) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procederà ad esclusione automatica rimanendo comunque nella potestà della stazione appaltante, la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modificazioni;

f) l'aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per danni subiti dalla stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori per:

   1) danni cagionati a terzi;

   2) danneggiamenti o distruzione impianti e opere in esecuzione, comprese le opere preesistenti.
   I massimali minimi da assicurare sono:
   – per il punto 1) lire 1.111.000.000 euro 573.783,61;
   – per il punto 2) lire 2.000.000.000 euro 1.032.913,80;

g) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni;

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'euro;

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal punto 9. del presente bando;

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994 e successive modificazioni;

o) è esclusa la competenza arbitrale;

p) eventuali informazioni potranno essere richieste all'indirizzo di cui al punto 1.;

q) fa parte integrante del bando di gara l'allegato A) - disciplinare di gara.

16. Oneri a carico dell'impresa:

- accertamenti preliminari svolti congiuntamente ai tecnici della S.p.A. Autovie Venete, per l'individuazione di sottoservizi e reti impiantistiche in genere; prima di procedere con demolizioni e/o tagli delle pavimentazioni dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione alla Direzione lavori;
- ripristino di tutti i danneggiamenti effettuati nel corso delle demolizioni e/o conseguenti alle stesse;
- idrospurgo delle tubazioni di scarico e dei cavidotti dei quali è previsto il riutilizzo;
- pulizia a lavori ultimati delle aree interessate degli interventi con acqua a pressione (compresa nel prezzo la fornitura dell'acqua ed il nolo del mezzo);
- apposizione e gestione della segnaletica per la delimitazione del cantiere e per tutte le deviazioni che si rendessero necessarie durante i lavori secondo quanto indicato dalla Direzione dei Lavori e dalle Norme di sicurezza per i lavori in autostrada (C.M. n. 220 del 22 luglio 1983, n. 2900 del 20 novembre 1984 - D.M. n. 156 del 27 aprile 1990) e del nuovo Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e Regolamento di attuazione emesso con decreto del 16 dicembre 1992, n. 495;
- l'onere e la responsabilità dell'adeguata presegnalazione del cantiere per prevenire la formazione di rallentamenti o code prevedendo anche, qualora necessiti, un mezzo mobile provvisto di un pannello luminoso che segnali la «coda».

17. Trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per i lavori di cui trattasi.

Trieste, 25 ottobre 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Pierantonio Visintin

Allegato A)

DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, corrieri, consegna diretta, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi al Segretario della Commissione, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 il giorno della gara, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere chiusi e sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A-Documentazione» e «B-Offerta economica».

Nella busta «A» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione tempora-

nea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura:

2) *(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA):*
attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare;

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni e del D.P.R. 403/1998 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente:

   a) certifica, indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.P.R. 34/2000;

   b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

   c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

   d) *(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA):*
   attesta:
   di possedere i requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. 34/2000, in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 31, commi 1 e 2;

   e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

   f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, negli elaborati grafici, nel computo metrico, nell'elenco prezzi unitari, nel capitolato speciale di appalto, nel piano di sicurezza e nello schema di contratto;

   g) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

   h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

   i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

   j) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

   k) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

   l) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

   m) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. 403/1998, l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1-quater della legge 109/1994 e successive modificazioni;

4) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 55/1990 e successive modificazioni, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

5) *(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/1994 e successive modificazioni):*

   dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i

soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

6) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):*

   dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

   a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

   b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

7) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):*

   mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

8) cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1. del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

9) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una fideiussione assicurativa, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante;

10) dichiarazione di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999 da cui risulti che l'impresa è in regola con le norme che disciplinino il diritto al lavoro dei disabili;

Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4) e 10) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 34/2000 indicati alla lettera a) del punto 3) dovrà essere resa anche dai soggetti indicati nel terzo comma del suddetto articolo 17 del D.P.R. 34/2000.

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento d'identità.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta «B» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sottoscritta per esteso, con firma leggibile e sue generalità, dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, contenente:

   l'indicazione del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando.

Si precisa, pertanto, che l'offerta dovrà essere fatta su tutto l'importo a base d'asta di lire 1.110.955.821 tenuto conto che gli oneri per la sicurezza di lire 33.328.675 (compresi nell'importo a base d'asta) non possono essere assoggettati a ribasso.

Si avverte che l'indicazione del ribasso percentuale deve limitarsi ai soli centesimi e non estendersi ai millesimi (in tal caso sarà tenuto conto solo della parte centesimale).

2. Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/1994 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

d) a sorteggiare un numero pari al 10 per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni - tramite fax inviato al numero indicato alla lettera m) della dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

La documentazione da trasmettere è costituita:

a) *per tutti i soggetti:*

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi che la stazione appaltante valuta alla luce delle corrispondenze fissate dalla apposita tabella dell'allegato A al D.P.R. 34/2000, ovvero in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; nel caso il concorrente intende eseguire direttamente le lavorazioni, previste nel bando di gara e che sono appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, per le quali nella «tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie» dell'allegato A del D.P.R. 34/2000 è prescritta la qualificazione obbligatoria, l'elenco deve comprendere lavori appartenenti alle suddette categorie di importo adeguato a documentare i corrispondenti requisiti di cui al D.P.R. 34/2000;

2) da un elenco dei lavori, appartenente alla categoria indicata al punto 3.3. del bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione di lavori appartenenti alle categorie indicate al punto 3.3. del bando;

b) *per le società di capitali e le società cooperative:*

1) dalle copie autenticate dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999;

2) da un documento, che indichi la ripartizione della cifra d'affari nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente nel caso che la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione;

3) da un documento, che indichi gli ammortamenti relativi alle «attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico» e, pertanto, esclusivamente al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall'essere destinati alla attività di realizzazione di lavori, nel caso che la nota integrativa non riporti tali dati;

4) da un documento, che indichi il «numero medio dei dipendenti» e la relativa ripartizione per categoria, nel caso che la nota integrativa non riporti tali dati;

c) *per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili:*

1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999;

d) *per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili:*

1) dalle copie delle dichiarazioni annuali I.V.A. ovvero Modello Unico corredati da relativa nota di deposito riguardanti gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999;

2) da un documento, che indichi la eventuale ripartizione dell'importo complessivo della cifra d'affari nelle varie attività; al documento è allegato un prospetto delle fatture relative all'attività di costruzione;

3) da un documento, che indichi i dati relativi all'ammortamento relativi alle «attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico», e, pertanto, esclusivamente al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall'essere destinati alla attività di realizzazione di lavori;

4) da un documento, relativo alla consistenza dell'organico e l'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente;

e) *per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge 109/1994 e successive modifiche, e per le società fra imprese riunite dei quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte:*

1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito;

f) *per tutti i soggetti:*

1) dalle copie degli eventuali contratti di noleggio o di locazione finanziaria relativi alle «attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico»;

2) da un documento, relativo all'ammortamento figurativo di cui all'articolo 18, comma 8 del D.P.R. 34/2000.

I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni.

Si precisa in particolare che:

a) la cifra d'affari relativa all'attività diretta è pari:

1) per le società di capitali e società cooperative: all'importo della voce A (valore della produzione) somma algebrica degli importi delle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di ordinazione) e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto economico, redatto ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile; nel caso la società svolge una pluralità di attività l'eventuale ripartizione dell'importo della cifra d'affari fra le varie attività è rilevata dai dati indicati nella nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, punto 10, «ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo la categoria di attività» ovvero dal documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera b), punto 2, dell'elenco dei documenti;

2) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane, i consorzi stabili: all'importo della voce «volume d'affari Iva» decurtato della voce «cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni» per il periodo che va fino all'esercizio dell'anno 1997; in alternativa, a partire dall'esercizio 1997, la cifra d'affari in lavori è pari alla somma algebrica delle voci «ricavi delle vendite e delle prestazioni», «variazioni delle rimanenze», «variazioni dei lavori in corso di ordinazione» e «incrementi di immobilizzazioni per lavori interni» del quadro IQ o RQ (determinazione dell'IRAP) della dichiarazione dei redditi; nel caso la società svolge una pluralità di attività l'eventuale ripartizione dell'importo della «cifra d'affari» fra le varie attività è rilevata dal documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera d), punto 2 dell'elenco dei documenti;

b) la cifra d'affari relativa all'attività indiretta è pari per qualsiasi soggetto, in proporzione alle quote di partecipazione del soggetto al consorzio o società consortile, all'importo della voce A (valore della produzione) somma algebrica degli importi delle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di ordinazione) e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto economico, dei bilanci dei suddetti consorzi o società;

c) l'ammortamento è pari:

1) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce B10, punto b), del conto economico per la parte relativa all'ammortamento delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come risultante dal prospetto predisposto nella nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427, punto 2), del codice civile - ovvero all'importo indicato nel documento di cui alla lettera b), punto 3 dell'elenco dei documenti - sommato all'importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come rispettivamente risultanti dalle copie autenticate dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla lettera f), dell'elenco dei documenti e all'importo degli ammortamenti figurativi come risultanti dalle copie dei bilanci;

2) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all'importo delle voci «ammortamento delle immobilizzazioni materiali» (RF69, RA69, RA68, RA83, A83, A116, RB17, B17, B27, RF66, RF65, RF83, F82, F88, RG17, G17, G27 delle dichiarazioni dei redditi dei vari anni) per la parte relativa all'ammortamento delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come risultante dal documento di cui lettera d), punto 3, dell'elenco dei documenti, sommati all'importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, nonché degli ammortamenti figurativi come rispettivamente risultanti dalle copie autenticate dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla lettera f), dell'elenco dei documenti;

d) il costo per il personale dipendente è pari:

1) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce B9, costo per il personale (somma delle voci B9a, salari e stipendi, B9b, oneri sociali, B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di quiescenza e simili) del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria risultante dalla nota integrativa redatta in conformità dell'articolo 2427 del codice civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento di cui alla lettera b), punto 4, dell'elenco dei documenti;

2) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce «totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali» (RF67, RA66, RA81, A81, A114, RB15, B15, B21, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera d), punto 4, dell'elenco dei documenti.

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 403/1998, procede, altresì, con riferimento ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato e nello stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali.

La stazione appaltante procede quindi ad informare tutti i concorrenti, mediante comunicazione scritta, della data e dell'ora della riapertura dell'asta.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno della riapertura della seduta, procede:

a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;

b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste «B-Offerta economica» presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla seconda cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo e nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.

L'offerta è da considerarsi impegnativa per l'impresa concorrente mentre, per questa società, l'offerta e l'aggiudicazione saranno valide ed efficaci solo dopo la verifica e l'approvazione da parte degli organi sociali. Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto essendo la determinazione definitiva rimessa alle competenti valutazioni degli organi sociali. La società, inoltre, si riserva la possibilità di annullare la gara senza che l'impresa possa vantare diritto di sorta. Così pure, qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara resterà senza effetto ed in tale eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto alle imprese concorrenti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Pierantonio Visintin

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
(Udine)

Estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale.

1) Ente appaltante: Comune di Cervignano del Friuli, piazza Indipendenza, n. 1 - 33052 Cervignano del Friuli (Udine); telefono 0431/32595 - fax 0431/35653.

2) Categoria del servizio: servizio finanziario - appalto del servizio di tesoreria comunale.

3) Luogo di esecuzione: sede, agenzia, filiale o sportello di Cervignano del Friuli dell'Istituto affidatario.

4) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto - articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 157/1995.

5) Criterio di aggiudicazione: articolo 23, comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 157/1995.

6) Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell'articolo 208 del decreto legislativo n. 267/2000.

7) Durata del contratto: 5 anni; 1º gennaio 2001 - 31 dicembre 2005.

8) Data e luogo dell'asta pubblica: 13 dicembre 2000, ore 10.00, sala consiliare, indirizzo di cui al punto 1).

9) Termine ultimo presentazione offerta: ore 12.00 dell'11 dicembre 2000.

10) Informazioni: per notizie più dettagliate e complete si rinvia al bando di gara affisso all'albo pretorio del Comune e reperibile sul sito internet www.sific.it oppure sul quotidiano Gazzetta aste e appalti pubblici.

Per ogni altra informazione e per richiedere copia della documentazione di gara rivolgersi al Comune di Cervignano del Friuli, Settore finanziario ed affari generali - Servizio segreteria e affari generali, telefono 0431/32595 e fax 0431/35651.

Cervignano del Friuli, 25 ottobre 2000

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
ED AFFARI GENERALI:
dott.ssa Ilva Santarossa

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

(Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'affidamento dei lavori concernenti l'abbattimento di alcune essenze arboree.

Elenco ditte partecipani

1. Tardivo cav. Giovanni e figli S.n.c., via I Maggio, n. 4, 31018 Gaiarine (Treviso);
2. Verde Cemulini Otello, di Vidoni Alina, via Udine, n. 49 - 33039 Sedegliano (Udine);
3. Zanini Antonio, via Borgo Puppo, n. 99, 33030 Ceresetto di Martignacco (Udine);
4. Olli Basin S.r.l., via Murette, n. 4 Valdobbiadene (Treviso);
5. Utilizzazioni Boschive Molaro geom. Giordano Fraz. Pradielis, 118, 33010 Lusevera (Udine);
6. C.O.A.P.I. Soc. coop. a.r.l., Zona industriale n. 15, 33049 San Pietro al Natisone (Udine);
7. RigeneralVert di Marco Mattiussi, Via Casali Lini, n. 40, 33034 Fagagna (Udine);
8. Facca S.n.c. di Facca Luciano e C., Via Belvedere, n. 91, 33073 Cordovado (Pordenone);
9. Roman Beniamino, Via Trento, n. 4/b, Frazione Gallariano, 33050 Lestizza (Udine);
10. Il Giardino di Sabatini Luisa di Fossalon (Gorizia);
11. Form.Gest. S.c.a.r.l., Sede legale via G. Marconi, n. 2/A, 33041 Aiello del Friuli (Udine).

Sistema di aggiudicazione adottato

Asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c) ed articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con accettazione delle sole offerte comportanti un ribasso percentuale rispetto al prezzo a base d'asta.

Impresa aggiudicataria

Ditta Roman Beniamino di Gallariano, di Lestizza, con ribasso d'asta del 26,03% sul prezzo a base d'asta di lire 31.830.000 IVA esclusa e quindi per il prezzo di lire 23.544.651 pari a euro 12.159,80.

Gli atti relativi alla gara possono essere consultati presso l'Ufficio tecnico.

San Canzian d'Isonzo, lì 24 ottobre 2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
geom. Paolo Paviot

COMUNE DI TRIESTE

Servizio contratti e grandi opere

Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di aiuto personale (S.A.P.) per portatori di handicap.

1) Ente appaltante: Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) Categoria 25 - C P C 93.

Servizio di aiuto personale (S.A.P.) per portatori di handicap.

Importo massimo complessivo lire 3.288.000.000 euro 1.698.110,28 + I.V.A.

3) Luogo di esecuzione: Trieste.

4)-b) Riferimenti legislativi:

articolo 4, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

articolo 91, R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

articolo 8 - comma 3 - del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5) / 6) / 7) Durata del servizio:

Il servizio avrà durata per il periodo dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003.

8) Documenti:

a) Copia del bando integrale e del Capitolato speciale d'appalto possono essere richiesti e ritirati al Comune di Trieste - Area servizi sociali e sanitari - via Mazzini, n. 25 - I piano - stanza n. 102 - telefono 040/6754227.

9) - a) Saranno ammessi ad assistere alla presa d'atto del pervenimento delle offerte i legali rappresentanti delle ditte offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dalle stesse apposito mandato.

b) *Data - ora e luogo della presa d'atto del pervenimento delle offerte:*

Il giorno 29 novembre 2000 alle ore 10.00 presso il Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria, n. 2 - IV° piano.

10) *Cauzioni:* provvisoria pari a lire 65.760.000 euro 33.962,21; definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione da costituire secondo le indicazioni del Capitolato speciale d'appalto.

11) *Finanziamento e pagamenti:* bilancio comunale, con pagamenti mensili.

12) Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti di prestatori di servizi.

13) *Condizioni minime:*

1) Per tutti i concorrenti:

a) la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale (via S. Pellico, n. 3) comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di lire 65.760.000 (sessantacinquemilionisettecentosessantamila) euro 34.995,12.

La cauzione provvisoria può essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge n. 348/1982;

b) il Capitolato speciale d'appalto, debitamente firmato per accettazione;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se cooperative;

d) copia del bilancio degli ultimi due esercizi sottoscritta dal legale rappresentante;

e) documentazione attestante l'esperienza nel settore, con l'indicazione dei servizi resi e del fatturato medio conseguito nel triennio precedente; tale fatturato, nel settore di attività del presente appalto, deve essere pari ad almeno l'importo di lire 3.288.000.000 euro 1.698.110,28;

f) dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

ed attestante:

- l'iscrizione alla Camera di commercio (e, per le cooperative, anche al Registro regionale delle cooperative);
- la capacità del dichiarante di impegnare l'Ente appaltatore;
- che l'Ente appaltatore non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato;
- che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, nè ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione. (Tale ultima attestazione dovrà essere resa anche dagli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara);
- che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle Cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;
- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 29 della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- di aver adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative;
- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità dello stesso;
- l'indicazione degli estremi del contratto di lavoro che l'Ente appaltatore si impegna ad applicare in osservanza a quanto specificato all' articolo 8 del Capitolato speciale e la disponibilità a fornirne copia se richiesto dall'Amministrazione.

2) Per i raggruppamenti di prestatori di servizi

Il raggruppamento, consentito esclusivamente fra soggetti aventi esperienze analoghe a quelle oggetto del presente servizio dovrà attenersi alle disposizioni che seguono. Il raggruppamento dovrà garantire nel suo complesso i requisiti economici richiesti e dovrà presentare la documentazione di cui sopra con le seguenti modalità: la capogruppo dovrà presentare tutta la documentazione; le Imprese mandanti, che dovranno essere iscritte alla Camera di commercio per le attività per cui intendono partecipare, la documentazione relativa alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f).

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli Enti raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Enti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Enti si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

L'Ente partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Ente stesso e dei raggruppamenti cui esso partecipi.

3) Per i concorrenti stranieri

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (articolo 17 - II comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

14) Svincolo dall'offerta:

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione.

15) Criteri di aggiudicazione:

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore, tenendo conto dei seguenti elementi:

1) progetto tecnico massimo punti 60

2) offerta economica massimo punti 40

16) Altre informazioni:

I concorrenti interessati a partecipare all'appalto-concorso dovranno far pervenire al Protocollo generale del Comune di Trieste, con qualsiasi mezzo il loro progetto/offerta, redatto in lingua italiana, contenuto in un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da inoltrare al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 e recante oltre all'indicazione della ditta mittente la seguente scritta:

«Offerta per l'appalto concorso per il servizio di aiuto personale: servizio di sostegno individuale e nelle attività territoriali per giovani/adulti portatori di handicap per gli anni 2001-2003».

Il termine di pervenimento dell'offerta viene stabilito nelle ore 12 del giorno 28 novembre 2000 intendendosi il Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse proroghe.

Formulazione dell'offerta:

Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

BUSTA A: Detta busta dovrà recare all'esterno l'intestazione - Busta «A» - «Offerta per . . . .» e la medesima scritta di cui sopra già apposta sul plico. Nella stessa va inserita l'offerta economica, senza alcun altro documento all'interno.

L'offerta redatta in lingua italiana, stesa su carta bollata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà contenere:

1) l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati;
2) l'indicazione del domicilio fiscale, dell'indirizzo della ditta e delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;
3) l'indicazione del codice fiscale e del numero di partita I.V.A., nonché del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe tributaria);
4) l'indicazione della parte dell'appalto che l'Ente appaltatore intenda eventualmente subappaltare a terzi (ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157).

Essa dovrà venir formulata come segue:

L'offerta dovrà essere indicata nel suo valore globale, I.V.A. esclusa.

Dovrà altresì indicare il costo orario degli operatori da impiegare e gli altri elementi economici connessi al servizio, disaggregati in modo da consentire la loro valutazione, tenuto conto che il monte ore annuo non dovrà essere inferiore alle 32.000 ore.

Il compenso orario delle figure di operatori impiegati dovrà contenere la specifica delle voci e degli oneri che concorrono a determinarlo.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

BUSTA B: Detta busta dovrà portare all'esterno l'intestazione - Busta «B» - «Progetto per . . . .» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

Gli elementi da sviluppare nel progetto sono:

- conoscenza degli aspetti generali e di dettaglio relativi alla tematica dell'handicap;
- soluzioni organizzative che l'appaltatore intende adottare per il raggiungimento degli obiettivi mirati alla realizzazione dei progetti di vita individuali;
- conoscenza delle risorse territoriali rapportate alla specifica utenza e comparate alla possibilità d'intervento;
- struttura organizzativa e mezzi dell'appaltatore per lo svolgimento del servizio e metodologie operative; dovranno essere espressamente indicate la professionalità e la specializzazione acquisite dall'appaltatore nel settore dell'handicap; il personale dovrà comunque possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 del Capitolato;
- criteri di valutazione dell'efficacia degli interventi programmati per un monitoraggio delle prestazioni effettuate e dei risultati conseguiti, anche tramite l'allegazione di schede o documentazione idonea allo scopo.

BUSTA C: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta «C» - «Documenti per . . . .» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

In detto plico dovranno essere inclusi, a scanso di esclusione dalla gara, i documenti indicati al precedente punto 13).

La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.

I progetti-offerta ammessi alla gara saranno sottoposti all'esame della Commissione giudicatrice appositamente nominata la quale li esaminerà valutando gli elementi di cui al precedente punto 15).

La Commissione giudicatrice dovrà, ai fini della valutazione del progetto tecnico, considerare principalmente i seguenti punti:

a) esperienze nei servizi oggetto del presente appalto per conto di Enti pubblici (massimo 10 punti);
b) qualità dei servizi offerti (massimo 20 punti);
   - conoscenza del territorio derivante da esperienza operativa indicata nel progetto;
   - conoscenza delle problematiche specifiche dei disabili;
c) capacità organizzativa e tecnico-programmatoria dell'Ente appaltatore (massimo 30 punti):
   - predisposizione di adeguati criteri e modelli di valutazione degli interventi;
   - proposte innovative per l'organizzazione dei servizi.

L'individuazione dei coefficienti di valutazione degli indicatori di qualità del progetto tecnico verrà effettuata dalla Commissione stessa prima di procedere all'esame dei progetti.

L'offerta economica verrà valutata secondo il criterio di proporzionalità inversa (o iperbolico) espresso secondo la seguente formula:

$$\mathbf{p} = pM \times \frac{Pm}{P}$$

in cui:

p = punteggio da attribuire;

P = prezzo dell'offerta considerata;

pM = punteggio massimo attribuibile (40 punti)

Pm = prezzo della minore offerta.

La Commissione designerà, con rapporto motivato, l'offerta ritenuta migliore, risultante dalla sommatoria dei due indicatori qualità/prezzo.

Potrà inoltre proporre all'Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni da richiedere all'offerta migliore.

L'Amministrazione si riserva di non accogliere eventuali proposte di servizi non ritenute necessarie o comunque non rientranti nei propri programmi, come pure di proporre modifiche qualitative e quantitative al progetto ritenuto migliore, le quali non alterino le caratteristiche essenziali dell'appalto.

L'Amministrazione potrà non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse e potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

Trieste, 23 ottobre 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

Bando di gara mediante licitazione privata per il servizio di tesoreria del Comune di Trieste.

1. *Ente appaltante:* Comune di Trieste - n. codice fiscale e partita I.V.A. 00210240321 - Servizio controllo di gestione, bilancio e programmazione finanziaria - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap 34121 Trieste - telefono 0406751 - fax 0406754932.

2. *Oggetto dell'appalto:* categoria 6 b) della CPC - Servizio di tesoreria del Comune di Trieste.

3. *Luogo di esecuzione:* Trieste.

4. *Riferimenti legislativi:* articolo 73, lettera c) ed articolo 89, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, articolo 10, comma 8 ed articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articolo 52, decreto legislativo 77/1995.

5. *Durata del servizio:* 1 gennaio 2001-31 dicembre 2003.

6. *Termine di ricezione delle domande di partecipazione:* 20 novembre 2000.

7. *Indirizzo al quale devono pervenire le domande:* Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap 34121 Trieste - Italia.

8. Le domande vanno redatte in lingua italiana e devono essere in regola con le disposizioni italiane vigenti in materia di bollo.

9. *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:* 30 novembre 2000.

10. *Deposito cauzionale:*

- provvisorio: lire 200.000.000 (euro 103.291,38) - in titoli o valori - da presentare con l'offerta;
- definitivo: lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) - in titoli o valori.

Le cauzioni potranno essere costituite anche con fideiussioni bancarie o assicurative ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982 o da altri enti a ciò abilitati con successivi provvedimenti.

11. Solamente gli istituti bancari dovranno produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante ed attestante:

- il possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- l'iscrizione dell'Istituto alla Camera di commercio - Ufficio registro delle imprese;
- il possesso di un'idonea capacità economica e finanziaria, dimostrabile con capitale sociale sottoscritto non inferiore a lire 200.000.000.000 (euro 103.291.379,82);
- la capacità tecnica allo svolgimento del servizio, dimostrabile con l'aver svolto servizio di tesoreria per almeno tre anni negli ultimi cinque per regioni e/o province e/o comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la presenza sul territorio del Comune di Trieste di un numero di sportelli adeguato allo svolgimento del servizio di Tesoreria, non inferiore a 2 (sportello inteso come sportello interno ad una filiale con operatore dedicato al servizio) ed allo svolgimento del servizio bancario non inferiore a 5 (sportello bancario inteso come sede, agenzia o filiale), oppure, in alternativa, la possibilità di aprirli o di poter utilizzare sportelli già esistenti presso altri istituti, a condizione che questo non porti inconvenienti di alcun tipo nei rapporti Tesoriere/Ente.

Non sono ammessi alla gara le associazioni temporanee d'Impresa ed i raggruppamenti di istituti o i consorzi.

12. *Procedura di aggiudicazione:* licitazione privata, da effettuarsi con il sistema delle offerte segrete a norma degli articoli 73, lettera c) e 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, degli articoli 10, comma 8 e 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dell'articolo 52, decreto legislativo 77/1995, al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio (massimo 100 punti) derivante dalla valutazione dei sotto elencati elementi:

I) *orario di servizio applicato:*

- max punti 19 così suddivisi:

a) orario al pubblico: max punti 12

- inferiore a orario al pubblico: punti 0
- uguale all'orario al pubblico: punti 6
- superiore a orario al pubblico: punti 12

b) orario di servizio max punti 4

- inferiore a orario bancario: punti 0
- uguale all'orario bancario: punti 2
- superiore a orario bancario: punti 4

c) operatori dedicati per rapporti di servizio rappresentanti del Comune/Tesoreria: max punti 3

- 2 operatori punti 1
- 3 operatori punti 2
- 4 operatori punti 3

II) *tasso di interesse sulle giacenze di cassa* max punti 16

- l'offerta deve essere formulata indicando l'aumento o la diminuzione rispetto al T.U.R. pro-tempore vigente:

([delta N] / [delta N max]) *16

dove [delta N] = differenza dal T.U.R. oggetto di offerta standardizzata e dove [delta N max] = differenza massima dal T.U.R. tra quelle offerte standardizzata

III) *tasso di interesse sull'anticipazione di tesoreria* max punti 15

- l'offerta deve essere formulata indicando la diminuzione rispetto al T.U.R. pro-tempore vigente:

([delta N] / [delta N max]) *15

dove [delta N] = differenza dal T.U.R. oggetto di offerta standardizzata e dove [delta N max] = differenza massima dal T.U.R. tra quelle offerte standardizzata

IV) *numero sportelli aggiuntivi*, rispetto a quelli previsti al punto 11), abilitati a svolgere servizio di tesoreria: max punti 14

- 2 punti per ogni sportello aggiuntivo con un massimo di 14 punti

V) *distribuzione sul territorio degli sportelli* (n. circoscrizioni servite) max punti 10

- 1 punto per circoscrizione
- 3 punti aggiuntivi per almeno 4 circoscrizioni

VI) *tempi per il collegamento informatico con il sistema di contabilità dell'ente* max punti 5

- entro 15 giorni: punti 5
- entro 30 giorni: punti 2
- successivamente: punti 0

VII) *coerenza delle applicazioni telematiche con quelle del Comune di Trieste* (possibilità di accesso in linea per l'interrogazione dei dati al sistema di gestione bancaria dell'istituto): max punti 5

- se esistente: punti 5
- se non esistente: punti 0

VIII) *n. sportelli abilitati Bancomat da attivare entro il 30 giugno 2001* per lo svolgimento di servizi di tesoreria destinati all'utente: max punti 5

- fino a n. 4: punti 1
- da n. 5 a n. 8: punti 3
- oltre n. 9: punti 5

IX) *attivazione servizi in linea* (home banking): max punti 5

- immediata: punti 5
- entro 3 mesi: punti 3
- entro 6 mesi: punti 1
- successivamente: punti 0

X) *valuta d'incasso* max punti 3

- stesso giorno: punti 3
- giorno successivo: punti 1

XI) *altri elementi atti a qualificare la qualità del servizio:* max punti 3

- impegno da parte dell'istituto bancario a contribuire, nel corso dell'intero triennio di concessione del servizio di tesoreria al sostegno di programmi e di iniziative di carattere pubblico predisposte dal Comune secondo le seguenti modalità:
  a) intervento finanziario;
  b) realizzazione diretta di interventi di concerto con l'Amministrazione.

Il valore della contribuzione complessivamente considerata nel triennio sarà così valutato:

- fino a lire 1,2 miliardo: punti 0
- fino a lire 2,2 miliardi: punti 1
- fino a lire 3,2 miliardi: punti 2
- oltre lire 3,2 miliardi: punti 3.

13. *Compenso:* non é previsto compenso alcuno per lo svolgimento del servizio di tesoreria che si intende pertanto gratuito.

14. Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Area risorse economiche e finanziarie - Servizio controllo di gestione, bilancio e programmazione finanziaria - largo Granatieri, n. 2 - 4º piano - telefono 0406754506 - fax 0406754933.

15. Il presente bando viene inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee il giorno 24 ottobre 2000.

Trieste, 24 ottobre 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
(Udine)

Modifiche allo Statuto comunale.

L'articolo 5 è interamente sostituito.

«Art. 5

Norme generali

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di governo secondo la legge dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Gli organi elettivi svolgono la funzione di rappresentanza democratica della Comunità locale.

6. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della comunità locale.».

L'articolo 6 è interamente sostituito.

Art. 6

Ruolo, elezione, composizione e durata in carica

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fon-

damentali e quelli previsti nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio comunale quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

4. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonchè la modalità di riferimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

9. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

10. La prima seduta del nuovo Consiglio é disposta dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, in caso di inosservanza dell'obbligo della convocazione provvede in via sostitutiva l'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 49/1991.

11. Il Consiglio procede come suo primo atto all'esame della convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale.

12. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di voti, sono esercitate dal più anziano di età.

13. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

14. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzata al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1°, lettera B), n. 2, della legge n. 142 dell'8 giugno 1990.

15. Nel caso di sospensione di un consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione nel rispetto di quanto indicato nel comma 13 del presente articolo.».

Art. 7

Competenze

Il primo comma dell'articolo 7 è così modificato:

«Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune e partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco.».

Il primo periodo del secondo comma, dell'articolo 7 è così modificato:

«La competenza del Consiglio comunale è stabilita dalla legge ed è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi o mediante atti di indirizzo e più precisamente:».

La lettera b) del secondo comma, dell'articolo 7 è così sostituita:

«b) i regolamenti, salvo quelli che per legge sono attribuiti al altri organi del Comune;».

La lettera d) del secondo comma, dell'articolo 7 è abrogata.

La lettera n) del secondo comma, dell'articolo 7 è così modificata:

«n) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;».

Al secondo comma dell'articolo 7 viene aggiunta la lettera o):

«o) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari;».

Il quarto comma dell'articolo 7 è abrogato.

Il quinto comma dell'articolo 7 è così sostituito:

«Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora com-

porti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.».

Il sesto comma dell'articolo 7 è così sostituito:

«Il parere di regolarità tecnica e/o contabile, in assenza del responsabile del servizio può essere espresso dal Segretario comunale per gli atti indicati al precedente comma 5°. Qualora il responsabile del servizio, se nominato, non possa partecipare alle sedute del Consiglio comunale, il parere di regolarità tecnica per le deliberazioni per le quali non esista formale proposta (es. nomina rappresentanti del Comune, nomina commissioni di competenza consiliare, ecc.) può essere dato dal Segretario comunale seduta stante.».

L'articolo 8 è interamente sostituito.

«Art. 8

Convocazioni, presidenza e votazioni del Consiglio

1. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale quando lo ritiene opportuno ed entro 20 giorni quando lo richiedono 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti. A tal fine i consiglieri possono richiedere la convocazione del Consiglio comunale solo su argomenti di competenza dell'organo consiliare e devono altresì allegare alla richiesta la relativa proposta di deliberazione in forma scritta depositandola presso l'Ufficio di Segreteria comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco può essere convocato dal Vicesindaco.

3. L'avviso delle sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4. Nei casi di urgenza, che dovrà essere riconosciuta dalla maggioranza dei presenti all'apertura dell'adunanza, dovrà essere consegnato almeno 24 ore prima.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere al domicilio eletto sul territorio del Comune; la consegna deve contenere la dichiarazione del Messo comunale.

6. Il Regolamento del Consiglio disciplina i casi di consegna dell'avviso in caso di mancata elezione del domicilio nel territorio comunale.

7. L'avviso scritto può prevedere sia la seduta in prima convocazione, sia quella eventuale per una seconda convocazione; la seduta in seconda convocazione deve tenersi almeno 24 ore dopo la data prevista per prima convocazione.

8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno 12 ore prima in caso di eccezionali esigenze. La documentazione relativa all'approvazione delle linee programmatiche deve essere messa a disposizione almeno 7 giorni prima della data fissata per la discussione.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

12. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di previsione;

b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

c) per la proposta di deliberazione inerente l'approvazione delle linee programmatiche.

13. Chi presiede l'adunanza del Consiglio comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico causi disordini.

14. Le adunanze sono presiedute dal Sindaco. In assenza presiede il Vice-Sindaco; in assenza di quest'ultimo presiede il consigliere anziano e in assenza del consigliere anziano, la presidenza viene assunta dal consigliere presente in Consiglio comunale che abbia riportato la cifra individuale elettorale più alta.

15. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo i casi nei quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano diversa maggioranza.

16. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o appello nominale.

17. Si procede a votazione per appello nominale quando sia richiesta da almeno un consigliere.

18. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

19. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili o nulle si computano per

determinare il numero dei votanti; nel caso di votazioni palesi gli astenuti non vengono computati nel numero dei votanti.

20. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

21. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

22. Con cadenza almeno annuale il Consiglio comunale, in sessione straordinaria, provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.

23. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che potranno emergere in ambito locale.

24. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione del grado di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

25. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del quadro di realizzazione degli interventi previsti.».

L'articolo 9 è interamente sostituito.

Art. 9

Regolamento interno

«1. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta, il regolamento per il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto. Il predetto regolamento indica le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte nel rispetto delle eventuali norme statutarie in materia. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute dell'ambito dei limiti fissati dalla legge.».

L'articolo 10 è interamente sostituito.

«Art. 10

Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni è facoltà del Consiglio comunale di avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina inoltre i poteri le attribuzioni e le materie, l'organizzazione e la forma di pubblicità dei lavori in ordine all'istituzione delle predette commissioni.

2. Le commissioni di norma sono costituite da cinque consiglieri di cui tre rappresentanti della maggioranza e due rappresentanti della minoranza.

3. Qualora gli argomenti da discutere ne giustificano la scelta due o più commissioni possono riunirsi contestualmente ed esaminare congiuntamente gli argomenti.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) materie da sottoporre ad esame;

b) procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtu' di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

5. Il Consiglio comunale nomina, a votazione palese sulla base delle designazioni fatte per ciascun gruppo i componenti delle singole commissioni.

6. Per quanto concerne le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. In particolare, spetta ai gruppi di opposizione la presidenza della commissione per la trasparenza e per il controllo dell'attività amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 142 dell'8 giugno 1990.».

Art. 12

Nomina, composizione e durata in carica

Il secondo comma dell'articolo 12 è così modificato:

«2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da numero 4 Assessori.».

Il quinto comma dell'articolo 12 è abrogato.

Il sesto comma dell'articolo 12 è abrogato.

All'articolo 12 vengono aggiunti i commi 7) 8) e 9):

«7. Gli Assessori sono scelti tra i consiglieri.

8. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

9. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in

materia di edilizia privata e pubblica sul territorio da essi amministrato.».

Art. 13

Competenze

La lettera d) del secondo comma dell'articolo 13, voce attribuzione governo locale, è così sostituita:

«d) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati per legge al Consiglio comunale ovvero ai responsabili dei servizi.».

La lettera e) dell'articolo 13 è abrogata.

La lettera f) dell'articolo 13 è abrogata.

La lettera i) dell'articolo 13 è abrogata.

Al secondo comma dell'articolo 13 vengono aggiunte le lettere p), q) ed r):

«p) determina i termini e le modalità e i criteri ed i modelli di rilevazione del controllo della gestione interna, sentito il collegio dei Revisori dei conti, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva, salvo le facoltà di legge, il PEG su proposta del Direttore generale (ove previsto);

r) definisce a titolo di indirizzo determinate attività (specie per quelle discrezionali) ed assegna annualmente le risorse ai responsabili dei servizi ai fini del compimento degli atti di gestione di competenza dei medesimi.».

La lettera a) del secondo comma, dell'articolo 13, voce attribuzioni organizzatorie, è così modificata:

«a) decide in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi o fra questi ed i soggetti responsabili dell'attività o degli atti di gestione dell'ente;».

Al secondo comma dell'articolo 13 vengono aggiunte le lettere c), d), e), f) e g):

«c) modifica le tariffe dei servizi, mentre elabora e propone al Consiglio comunale i criteri per la determinazione di quelle nuove;

d) ove previsto dal regolamento per l'acceso agli impieghi formula un atto di indirizzo per la nomina dei membri delle Commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni, su proposta del responsabile del Servizio interessato;

e) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

f) propone, nel rispetto delle norme dell'apposito regolamento, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, di qualunque genere ad enti e persone;

g) costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.».

Art. 14

Funzionamento

L'ottavo comma dell'articolo 14 è interamente sostituito:

«8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.».

Art. 15

Decadenza

Il terzo comma dell'articolo 15 è così modificato:

«3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina da parte del competente organo regionale di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.».

Art. 17

Competenze

La lettera c) del terzo comma dell'articolo 17 è così modificata:

«c) ha la rappresentanza generale e legale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto, salvo l'attribuzione per legge, con deliberazione della Giunta comunale, di detti poteri ai dirigenti del Comune ove previsti e presenti nella pianta organica dell'Ente.».

Al terzo comma dell'articolo 17 la lettera h) è abrogata.

Al terzo comma dell'articolo 17 dopo la lettera t) sono aggiunte le lettere u) e v):

«u) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo ed impartisce allo stesso direttive in ordine agli indirizzi funzionali o di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;

v) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale.».

Il quarto comma dell'articolo 17 è abrogato.

È stato introdotto l'articolo 18 bis.

«Art. 18 bis

Vice Sindaco ed Assessori

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità.».

Art. 21

Consigliere anziano

Il primo comma dell'articolo 2 è così modificato.

«1. Il Consigliere anziano è colui che ha riportato più voti o preferenze al momento delle elezioni del Consiglio comunale, e, a parità di voti, è colui che risulta il più anziano di età.».

Il secondo comma dell'articolo 21 è abrogato.

Il terzo comma dell'articolo 21 è abrogato.

Art. 22

Decadenza e dimissioni dei consiglieri comunali

Il primo comma dell'articolo è abrogato.

All'articolo 22 è stato aggiunto il terzo comma:

«3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono disciplinate dall'articolo 31, comma 2 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

L'articolo 23 è interamente sostituito.

«Art. 23

Procedure inerenti la decadenza, le dimissioni e la surroga dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Il regolamento disciplinerà i casi di assenza per giustificati motivi.

2. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza immotivata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine richiesto nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 81 del 25 marzo 1993, nel caso in cui un seggio rimanga vacante per qualunque causa, lo stesso è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale si applica il comma 2 dell'articolo 22 della legge sopracitata.

6. In caso di surrogazione o supplenza il consigliere entra in carica non appena adottate dal Consiglio comunale le relative deliberazioni.».

L'articolo 24 è interamente sostituito.

«Art. 24

Nomina, funzioni ed attribuzioni

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco. In caso di momentanea ed imprevedibile assenza durante la seduta, cosi come nel caso di imprevedibile indisponibilità del Segretario comunale a partecipare ai lavori del Consiglio o della Giunta, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un Assessore o da un consigliere designato dal Presidente. Il Segretario comunale è obbligato ad astenersi dal prendere parte ai lavori del consiglio o della Giunta in merito ad atti riguardanti interessi propri o di suoi parenti od affini sino al quarto grado.

6. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interno all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio e alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

7. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del CO.RE.CO.

8. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum

e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

9. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune dei quali l'Ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita infine ogni altra attribuzione prevista dallo statuto o dal regolamento, o conferitagli dal Sindaco.

10. Al Segretario comunale, qualora siano state conferite le funzioni di direttore generale ovvero la responsabilità di particolari servizi competono le attività previste nel relativo atto di nomina ed anche le seguenti attribuzioni:

a) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi dei Responsabili dei Servizi;
b) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
c) promuove i procedimenti ed adotta in via surrogatoria gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

11. Il Segretario comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente inoltre:

a) coordina l'attività dei funzionari responsabili dei servizi, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
b) vigila affinchè gli uffici regolarmente adempiano all'istruttoria delle deliberazioni; svolge attività di stimolo e controllo sulla predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;
c) in conformità a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciascun tipo di procedimento propone alla Giunta comunale l'individuazione del settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento e procedimento in esecuzione della avvenuta individuazione; indica ed assegna all'interno di ciascun settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni, altro adempimento.».

L'articolo 25 è interamente sostituito.

«Art. 25

Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell'Ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, potrà essere articolata per Uffici e Servizi ed Unità operative, il tutto comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'apposito regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenze ai bisogni e l'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

6. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed i funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

7. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il comportamento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

8. L'organizzazione del Comune si potrà articolare in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità,ed in strutture progressivamente più ampie, come potrà essere disposto dall'apposito regolamento.

9. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, approvati nelle forme di legge, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

10. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.».

L'articolo 25 bis è abrogato.

Art. 26

Disciplina dello status del personale dipendente

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 26 è così modificato:

«1. Nel rispetto dei principi, di cui al precedente articolo con apposito regolamento, si disciplinerà:».

Sono stati introdotti gli articoli dal 26 bis al 26 undicies.

«Art. 26 bis

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi regionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario comunale, verso il direttore - ove sussista - il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonchè la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore generale e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibili ed urgenti.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

Art. 26 ter

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale e qualora non risulta stipulata apposita convenzione ai sensi dell'articolo 51 bis, comma 3 della legge 142/1990, può conferire le funzioni di direttore generale, al Segretario comunale.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 26 quater

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta del piano esecutivo di gestione, ove l'Amministrazione si sia avvalsa di tale facoltà, nonchè del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) attua gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi politico-istituzionali, avvalendosi dei responsabili dei servizi secondo le direttive che saranno impartite dal Sindaco e dalla Giunta;

b) sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) propone il piano di assegnazione delle risorse da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, previo assenso del Sindaco;

e) coordina e sovrintende i responsabili dei servizi;

f) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

g) adotta le misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed i rendimenti degli uffici e dei servizi;

h) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandate alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

i) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giun-

ta comunale ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 26 quinquies

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 26 sexies

Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi:

a) stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti;

b) approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;

c) gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

d) provvedono al rilascio delle autorizzazioni e concessioni, ad eccezione dei casi in cui essi non siano riservati per legge al Sindaco;

e) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

f) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

g) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gare e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

h) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

i) emettono le ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

j) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'articolo 38 della legge 142/1990;

k) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

l) provvedono a dare pronta esecuzione alle delibere del Consiglio e della Giunta ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore generale o dal Segretario comunale;

m) forniscono al direttore generale nei termini di cui al regolamento comunale di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione;

n) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore o dal Segretario comunale e dal Sindaco;

o) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

p) rispondono nei confronti del direttore generale o dal Segretario comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

q) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono esercitare le funzioni loro assegnate avvalendosi del personale loro sottoposto rimanendo comunque responsabili del regolare adempimento dei compiti.

3. Il Sindaco può attribuire, ad eccezione delle funzioni proprie, ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 26 septies

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazioni nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 51, comma 5 della legge n. 142/1990.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentono apposite norme di legge.

Art. 26 octies

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni ester-

ne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

LA RESPONSABILITÀ

Art. 26 novies

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio, che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1º comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 26 decies

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferito dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 26 undicies

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro comunale, deve renderne il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.».

Art. 29

Rapporti e forme di collaborazione esterne

Il secondo comma dell'articolo 29 è così modificato:

«2. Qualora l'oggetto sia un servizio pubblico che, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consiglia l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte di Enti sovraccomunali, la gestione del servizio può essere affidata ai medesimi.».

Il quarto comma dell'articolo 29 è così modificato:

«4. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti di Enti sovraccomunali i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.».

Il quinto comma dell'articolo 29 è così modificato:

«5. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo dell'informazione, rese dai competenti competenti di Enti sovraccomunali, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.».

Sono stati introdotti gli articoli dal 29 bis al 29 sexies.

«Art. 29 bis

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 29 ter

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero, l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Provincie.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale.

Art. 29 quater

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto del comma 2 del precedente articolo 29 ter, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 29 quinquies

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 29 quater e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge regionale, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 29 sexies

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, perciò che attiene all'impatto ambientale, alla tutela dei parchi e ai rischi dell'inquinamento.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni e i rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.».

Art. 31

Forme di consultazione popolare. Referendum

Il quarto comma dell'articolo 31 è così modificato:

«4. I termini, le procedure e modalità delle forme di consultazione della popolazione saranno disciplinate da idoneo regolamento, nel rispetto dei principi della legge e del presente Statuto.».

Dopo il quarto comma dell'articolo 31 sono aggiunti i commi dal quinto al quattordicesimo:

«5. Un numero di elettori residenti non inferiori al 15% degli iscritti nelle liste elettorali possono avanzare una proposta di referendum in tutte le materie di competenza comunale. Inoltre i referendum possono essere promossi dal Consiglio comunale e dai Comitati di frazione o quartiere all'unanimità.

6. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi comunali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalle potestà referendarie le seguenti materie:

a) statuto;

b) regolamento del Consiglio comunale;

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

7. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

8. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 6.

9. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

10. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

11. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nelle consultazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

13. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti.».

È stato introdotto l'articolo 34 bis.

«Art. 34 bis

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente, di norma, si avvale dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, e può avvalersi, inoltre, dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso di dette norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, disciplina la pubblicazione degli atti previsti dall'articolo 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il Comune concede adeguati spazi per la pubblicazione delle attività delle associazioni, degli organismi di partecipazione, compresi i partiti politici, onde garantire una maggiore informazione.».

Art. 36

Contabilità e bilancio

Il quarto comma dell'articolo 36 è così modificato:

«4. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previo il parere di regolarità contabile e la relativa attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.».

Art. 42

Entrata in vigore

Il terzo comma dell'articolo 42 è interamente sostituito:

«3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.».

Art. 43

Entrata in vigore delle modifiche

Dopo il secondo comma dell'articolo 43 sono aggiunti i commi terzo e quarto:

«3. Le modifiche e le integrazioni dello Statuto di cui alla deliberazione consiliare n. 31 del 26 giugno 2000 riguardanti gli articoli in calce indicati, si applicano a partire dall'entrata in vigore delle medesime. Le predette modifiche ed integrazioni dello statuto entrano in vigore ad avvenuta effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come ultimamente modificato dall'articolo 1, comma 3 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'Ente.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 dello statuto si applicano con decorrenza dal termine di entrata in vigore delle modifiche statutarie (come da precedente comma 1° del presente articolo) ed a tale scopo il Sindaco provvederà subito dopo per l'adempimento di nomina degli ulteriori assessori ai sensi del comma 1° del predetto articolo 12 (dodici).».

(Le modifiche allo Statuto comunale sono state approvate con deliberazioni consiliari: n. 31 di data 26 giugno 2000, oggetto di ordinanza istruttoria n. di prot. 29237 e n. Reg. C.R.C. 4134 e n. 34 di data 4 settembre 2000, con la quale si recepivano i rilievi mossi con la succitata ordinanza istruttoria, approvate entrambe dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta dell'11 settembre 2000 ai nn. di prot. 31485 e 31428 e nn. di Reg. C.R.C. 4690 e 4691).

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Avviso di pubblicazione e di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Grande Villaggio Turistico Europa».

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che gli elaborati della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa privata, denominato «Grande Villaggio Turistico Europa», adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 27 settembre 2000, saranno depositati, unitamente alla citata deliberazione consiliare, in libera visione al pubblico

nel Palazzo Municipale - Ufficio di segreteria generale, per 30 giorni effettivi a far tempo dal 6 novembre 2000 e fino all'11 dicembre 2000 durante i giorni d'ufficio e col seguente orario: dalle ore 9 alle ore 12.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni alla variante di Piano. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante di Piano possono presentare opposizioni.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo generale. Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni ed opposizioni dovranno essere muniti di competente marca da bollo.

Detto termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni è perentorio e pertanto quelle che pervenissero oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Grado, 20 ottobre 2000

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO:
ing. Gianfranco Guzzon

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto della variante n. 1 al Piano regolatore dei posti.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

ai sensi e per gli effetti della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che gli elaborati del progetto della variante n. 1 al Piano regolatore dei porti, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 27 settembre 2000, saranno depositati, unitamente alla citata deliberazione consiliare, in libera visione al pubblico nel Palazzo Municipale - Ufficio di segreteria generale, per 20 giorni consecutivi a far tempo dal 6 novembre 2000 e fino al 25 novembre 2000 durante i giorni d'ufficio e col seguente orario: dalle ore 9 alle ore 12.

Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del deposito e cioè entro il 15 dicembre 2000 chiunque può presentare osservazioni al progetto di variante. Nel medesimo termine i proprietari ed i possessori di immobili compresi nel progetto di variante possono presentare opposizioni.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo generale. Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni ed opposizioni dovranno essere muniti di competente marca da bollo.

Detto termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni è perentorio e pertanto quelle che pervenissero oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Grado, 20 ottobre 2000

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO:
ing. Gianfranco Guzzon

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
(Udine)

Statuto comunale.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Ordinamento

1. Il Comune di Muzzana del Turgnano è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Muzzana del Turgnano è un ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà.

4. Il presente statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Art. 2
Albo pretorio, informazione, stemma e gonfalone

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

3. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede in Muzzana del Turgnano ove si riuniscono gli

organi istituzionali. In caso del tutto eccezionale il Consiglio comunale o la Giunta comunale possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3

Caratteristiche del Comune

1. Il Comune di Muzzana del Turgnano ispira la propria azione alla tutela dei suoi cittadini e dei loro diritti, al di là di ogni differenza di sesso, condizione, nazionalità, razza o religione e ne promuove le pari opportunità, l'emancipazione, le forme di convivenza, il benessere fisico e psicologico ed informa le proprie scelte a criteri di equità, trasparenza, accessibilità.

2. Il Comune di Muzzana del Turgnano, inoltre, ispira la propria azione alla tutela, valorizzazione, ripristino e manutenzione dell'integrità territoriale, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità di aria, acqua e suolo e ricerca e promuove, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con altri enti territoriali elettivi. Il Comune di Muzzana del Turgnano, infine, assicura tutela, valorizzazione e fruizione del suo patrimonio culturale, linguistico, monumentale, storico ed urbanistico nelle forme e modi previsti dalla legge.

3. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività agricole, commerciali e dei servizi, ponendo particolare attenzione all'associazionismo economico, alla cooperazione e all'artigianato.

4. Il Comune promuove e sostiene iniziative utili a:

a) difendere e valorizzare i beni demaniali e patrimoniali;

b) conservare il patrimonio boschivo ed i terreni soggetti ad usi civici;

c) tutelare i secolari diritti di pesca riconosciuti ai propri cittadini.

Art. 4

Gemellaggi e sviluppo cultura europeista

1. Il Comune di Muzzana del Turgnano, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta europea delle autonomie locali, ricerca tramite gemellaggi, cooperazioni internazionali o altre forme di relazioni permanenti, con comunità di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

2. Il Comune di Muzzana del Turgnano partecipa alla costruzione di una cultura europeista condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali per creare, nell'interesse dei propri cittadini, un' Europa dei popoli democratica e non violenta.

3. Il Comune di Muzzana del Turgnano promuove e favorisce iniziative di pace, di collaborazione pacifica tra i popoli, anche al fine di favorire il superamento di condizioni di sottosviluppo.

Art. 5

Tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana

1. Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana come portato storico della comunità locale. Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle Associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale e friulana.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal sindaco neo-eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il competente organo regionale a norma della vigente legge regionale.

5. Il Consiglio procede, come suo primo atto, all'esame della convalida degli eletti.

6. L'adunanza di cui al precedente comma è presieduta dal Sindaco neo-eletto.

7. Ciascun consigliere, qualora non residente, può eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 7

Consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.

2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio. I consiglieri comunali che non intervengano per tre sessioni

consecutive, definite in ordinarie e straordinarie, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale assunta con maggioranza qualificata dei 2/3 degli assegnati. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

3. Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del mandato sull' attività comunale, nonchè sugli enti ed aziende cui essa partecipa o da essa controllati, ed i servizi a ciò necessari. Il regolamento disciplina il diritto di informazione e di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati.

Art. 8

Gruppi consiliari e commissioni consiliari

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

2. Ai sensi dell'articolo 31, 4º comma della legge 142/1990, il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 11, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Qualora il Consiglio comunale ravvisasse la necessità di costituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse sarà attribuita ai rappresentanti dei gruppi di minoranza.

4. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nelle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere di norma rappresentati entrambi i sessi.

Art. 9

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 12.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11.

5. Il Consiglio comunale si riunisce di norma nella Sala consiliare del Comune. Eccezionalmente e per giustificati motivi e per comprovate esigenze il Consiglio si può riunire in altra sede del territorio comunale e di ciò il Sindaco deve informare i consiglieri con l'avviso di convocazione e dovrà essere data adeguata pubblicità alla cittadinanza con avvisi pubblici.

Art. 10

Uso della lingua friulana

1. Il consigliere comunale, nel corso dell'attività del Consiglio e delle Commissioni, può esprimersi in lingua friulana. Le modalità per esercitare tale opportunità sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme di legge.

Art. 11

Regolamento interno

1. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività e o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge;

n) esame dei progetti preliminari di opere pubbliche.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 13

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) assessori, tra cui il Vice Sindaco. Compete al Sindaco, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative, determinare con il suo provvedimento il numero dei componenti la Giunta comunale.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non eletti consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere stesso. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida dei consiglieri. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Art. 14

Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina gli assessori, tra cui il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 15

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli altri assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 16

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

– responsabili di servizi,

– consiglieri comunali,

– esperti e consulenti esterni.

3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 17

Competenza della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività (in sede di presentazione del bilancio di previsione e di approvazione del conto consuntivo) e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso

2. È altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La Giunta conferisce gli atti gestionali compresi gli atti d'impegno verso l'esterno, ai responsabili dei servizi, assegnando loro i mezzi finanziari e le risorse necessarie previste nel bilancio di previsione.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 18

Caratteristiche

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

4. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; la verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n. 77/1995.

Art. 19

Competenze quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;

d) ha la facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo statuto non abbia già loro attribuito, nonchè ha facoltà di conferire a consiglieri incarichi, purchè di rilevanza interna e con finalità consultive, a trattare specifiche materie;

e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

f) convoca i comizi per i referendum consultivi;

g) adotta ordinanze ordinarie;

h) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

i) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

l) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario;

m) coordina in materia di orari degli esercizi commerciali nel rispetto delle leggi regionali vigenti;

n) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, sentito il Segretario comunale;

p) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge n. 142/1990 e dai regolamenti;

q) ha la facoltà di conferire le funzioni di direttore generale al Segretario comunale, qualora non risultino stipulate convenzioni per tale nomina tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

Art. 20

Competenze organizzative

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte all'ordine del giorno;

e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco (assessore delegato) ed in sua assenza o impedimento all'assessore più anziano;

f) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori.

Art. 21

Competenze per i servizi statali

1. Il Sindaco:

a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di pubblica sicurezza;

b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'articolo 38/1° della legge n. 142/1990;

c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dell'articolo 38, commi 2 e 2bis, della legge n. 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;

e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

2. Sono trasferite al Sindaco le competenze del prefetto di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 22

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 23

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto, nonchè dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e servizi approvati dal Consiglio comunale.

Art. 24

Attribuzioni

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco. La nomina, la conferma e la revoca sono disciplinate dalla legge.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'articolo 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Al Segretario sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990, il Sindaco abbia nominato il direttore generale;

c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 51-bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 4 possono essere anche previste quelle di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge n. 142/1990, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 127/1997.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 25
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 26
Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 27
Direzione di aree funzionali e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati con provvedimento motivato contenente la valutazione dei risultati ottenuti dal responsabile nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti.

2. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal responsabile risulti inadeguato; il conferimento degli incarichi comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione e l'interruzione dell'incarico.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 28
Conferimento di incarichi

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, il Segretario comunale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, può conferire a dipendenti incarichi nei seguenti casi e con i seguenti criteri:

a) si deve trattare di incarichi non compresi nei compiti o doveri d'ufficio perché non previsti;

b) si deve, in alternativa, trattare di incarichi non compresi di fatto nei compiti o doveri d'ufficio perché non sono di fatto svolgibili durante la normale attività lavorativa, se tale impossibilità deriva da eventi straordinari o imprevedibili, o da sopravvenute innovazioni normative in materia;

c) gli incarichi dovranno avere per oggetto attività e/o adempimenti a carattere specialistico-professionale, inerenti all'ufficio tecnico, all'ambiente, al territorio, la contabilità, la gestione del patrimonio e i tributi, l'ufficio demografico, l'assistenza, il cui svolgimento può essere espletato dal personale comunale che, a parere del responsabile del servizio o del Segretario comunale, possieda adeguata esperienza e attitudine ove rilevante;

d) per la realizzazione dell'incarico è dovuto un congruo compenso;

e) la misura del compenso sarà concordata tra il dipendente da incaricare ed il Segretario comunale contestualmente all'affidamento dell'incarico stesso;

f) il Segretario verifica l'inesistenza di cause di incompatibilità in capo al dipendente da incaricare, al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa;

g) prima dell'affidamento dell'incarico dovrà essere acquisita l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, se diversa dal Comune di Muzzana del Turgnano;

h) l'incarico deve essere svolto interamente al di fuori dell'orario di lavoro secondo le modalità concordate con il Segretario comunale e con il responsabile del servizio.

Art. 29
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 30
Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. È assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'utilizzazione, a domanda, delle strutture dell'ente, per finalità di interesse pubblico.

3. I rapporti con l'Amministrazione comunale degli organismi di cui al comma 1 del presente articolo, sono disciplinati dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12, della legge n. 241/1990.

Art. 31
Albo associazioni

1. Viene istituito l'Albo delle associazioni locali presso l'ufficio del Segretario comunale, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.

2. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

Art. 32
Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli, o le organizzazioni, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di giorni trenta.

Art. 33
Partecipazione giovanile

1. Il Comune di Muzzana del Turgnano favorisce la partecipazione della componente giovanile alla vita della comunità attraverso il sostegno dell'attività della eventuale consulta e di ogni altra forma di autonoma organizzazione dei giovani.

Art. 34
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III, articolo 7 e seguenti della legge 241/1990.

2. Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che, per legge, devono intervenirvi.

CAPO II
REFERENDUM, DIRITTI DI ACCESSO

Art. 35
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum debbono essere almeno il 20% dei cittadini iscritti alle liste elettorali.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 36
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 37
Diritti di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 38
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali ed in speciale modo con i Comuni limitrofi, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi i propri servizi, in un'ottica di razionalizzazione, funzionalità ed economicità degli stessi, nell'interesse delle diverse comunità.

Art. 39
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 40
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Art. 41
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 42
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 41 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 43
Accordi programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

CAPO III
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 44
Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune a fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga, per le aziende speciali e le istituzioni, conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune nelle aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati, si applicano gli articoli 32, comma 2, lettera n) e 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo, di un'azienda speciale e di istituzioni dipendenti dal Comune, quando eletti dal Consiglio comunale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa.

Art. 45

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui al 2º comma del precedente articolo del presente statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. Il presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.

3. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione, le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 46

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 47

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta al Sindaco la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare al Sindaco, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO VI
CONTROLLO INTERNO

Art. 48

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 49

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelle di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa e dalla normativa nazionale vigente in materia.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 51

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a) sulla propria organizzazione;

b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;

c) per le materie di cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonchè dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

5. Affinchè un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva salvo diverse disposizioni fissate da norme legislative.

Art. 52

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma precedente devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

Art. 53

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto, entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di esecuzione del presente statuto restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

(Adottato dal Consiglio comunale con atti deliberativi n. 23 del 19 giugno 2000, n. 31 dell'8 settembre 2000 e n. 48 del 10 ottobre 2000 resi legittimi dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 16 ottobre 2000 al n. 31379/0033561 di prot.).

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 7 al P.R.P.C. della Zona Industriale Alimentare.

IL SINDACO

a' sensi e per gli effetti dell'articolo 45, II comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliore n. 93 del 28 settembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 7 al P.R.P.C. dello Zona industriale alimentare, che gli atti costituenti la stessa sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libere disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di cui sopra.

San Daniele del Friuli, lì 30 ottobre 2000

IL SINDACO:
prof. Paolo Menis

COMUNE DI VALVASONE
(Pordenone)

Avviso di adozione della variante al Piano di recupero del Centro storico.

IL SINDACO

VISTI gli Atti d'Ufficio;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 14 luglio 2000 è stata adottata la variante al Piano di recupero del centro storico.

La delibera predetta, unitamente agli Atti tecnici allegati, è depositata nell'Ufficio di Segreteria comunale per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal 2 novembre 2000.

Copia del presente avviso viene inoltre affissa all'Albo pretorio comunale e nei luoghi di pubblica frequenza.

Durante il termine suddetto gli atti stessi rimarranno in libera visione al pubblico nelle ore d'ufficio.

Le eventuali osservazioni al Piano suddetto, stese in carta legale, potranno essere presentate al Sindaco nel periodo del deposito.

Dalla Residenza Municipale, 2 novembre 2000.

IL SINDACO:
Luigi Bortolussi

COMUNE DI UDINE

Avviso di deposito della variante n. 3 al Piano di recupero di Borgo Grazzano.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

RENDE NOTO

che presso la Segreteria è depositata per trenta giorni dal 13 novembre al 18 dicembre 2000 la variante n. 3 al Piano di recupero di Borgo Grazzano relativa al progetto di completamento del comparto RE/9 per il ricavo di n. 11 alloggi e n. 3 unità produttive nonché di riqualificazione ambientale della Roggia e formazione di percorso pedonale pubblico.

Secondo le prescrizione della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, entro il periodo di deposito, gli interessati possono presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.

Eventuali grafici allegati alle osservazioni dovranno essere prodotti in originale muniti di opportuna marca da bollo ed in sei copie.

IL DIRIGENTE DI SETTORE:
arch. Settimo Dainese

PROVINCIA DI TRIESTE

Determina dirigenziale 16 ottobre 2000, n. 363/2000/ARI. (Estratto). Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti per 1.500 tonnellate complessive da svolgersi presso l'impianto nel periodo di arresto temporaneo dal 16 ottobre 2000 al 28 ottobre 2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

VISTA la nota del Comune di Trieste prot. n. 315/88-147/2000S del 13 ottobre 2000 con la quale comunicava che:

1. la linea 1 dell'impianto si trova in condizioni di arresto dovuto a motivi tecnici;
2. si intendeva procedere a trasferire fuori impianto un primo contingente di rifiuti così come previsto dalla Det. Dir. N. 286/2000/ARI^ al punto 3.3;
3. richiedeva l'autorizzazione a svolgere le necessarie operazioni di trasferimento dei rifiuti urbani raccolti per una quantità di 1.500 tonellate e per un periodo presunto fino al giorno 28 ottobre 2000.

(omissis)

determina

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede al Comune di Trieste l'autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti da svolgersi presso l'impianto di via Errera - Trieste nel periodo di arresto temporaneo per lavori di riparazione di guasto tecnico.

La presente autorizzazione è valida fino al 28 ottobre 2000 e comunque non oltre l'avvenuta riparazione dei guasti che hanno determinato l'arresto di parte dell'impianto.

Le condizioni di esercizio della linea di termodistruzione ancora funzionante rimangono invariate.

2 - Metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, allegato B) autorizzate dal presente atto sono:

«D13 - raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12»;

«D14 - ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12».

(omissis)

3 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare

(omissis)

Vige la proibizione dell'importazione di rifiuti urbani da altre Province.

I rifiuti speciali, sanitari ed i medicinali derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani non potranno essere sottoposti alle operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di cui al punto 2.

(omissis)

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determina dirigenziale 20 ottobre 2000, n. 372/2000/ARI. (Estratto). Impianto di accettazione rifiuti da autospurgo presso il depuratore di Zaule - Trieste. Nomina collaudatore.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

VISTA l'istanza prot. n. 7º-70/46/1-00 del 18 ottobre 2000, con la quale il Comune di Trieste ha chiesto l'autorizzazione per il trattamento di rifiuti provenienti da autospurgo e dall'attività di manutenzione degli impianti e della rete fognaria urbana presso l'impianto di Zaule;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 30/1987 e successive integrazioni e modificazioni, le autorizzazioni all'esercizio degli impianti in oggetto sono subordinate alla presentazione di certificati di collaudo,

(omissis)

DETERMINA

1. ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 30/1987 e successive integrazioni e modificazioni è nominato collaudatore dell'impianto di accettazione rifiuti da autospurgo presso il depuratore di Zaule - Trieste il dott. ing. Bruno Maurich, nato il 25 agosto 1948, dando atto che tale collaudo non può essere effettuato in corso d'opera in quanto l'impianto risulta già costruito;

(omissis)

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) - disciplina neurochirurgia.

In esecuzione della deliberazione n. 639 del 2 ottobre 2000 del Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «neurochirurgia».

Requisiti specifici di ammissione
(articolo 24, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e articolo 1, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156)

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in una disciplina affine;

c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la Unità sanitaria locale e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Prove di esame:
(articolo 26, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;

b. idoneità fisica all'impiego;
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì al giovedì: ore 8-15, venerdì: ore 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via del Farneto, n. 3 - III piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia di un documento d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati nonché un curriculum formativo e professionale datato e firmato (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legge 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. Concorsi, Selezioni e assunzioni - Struttura operativa Politiche del personale - via del Farneto, n. 3, Trieste, telefono 040/3995161-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gino Tosolini

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
Via del Farneto, n. 3
34142 Trieste

...l... sottoscritt... .... (a);

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post... di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

– di essere nat... a .... il ....;

– di risiedere a ...., via ...., n. ......;

– di essere in possesso della cittadinanza italiana SI NO
ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....
....;

- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....;
  ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione: ....
  ....
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): ....
  .... conseguito il ....
  presso (Università) .... (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di ....;
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina di ....
    .... e se conseguita o meno ai sensi del D.L. 257/1991 .... e relativa durata del corso ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): ....
  ....
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: .... (d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di dare il proprio consenso, al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  dott. ....

  via/piazza ...., n. .....

  telefono n. ....

  c.a.p.: .... Città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data, ...

Firma ....

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni ecc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti», via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 15, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato: chiuso).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - ex 1º livello - disciplina di psichiatria e del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di operatore professionale sanitario - categoria «C» - fisioterapista - interamente riservato ai disabili ai sensi della legge 68/1999.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, 3º comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il giorno 11 dicembre 2000 si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio dei componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ora a fianco di ciascuno indicata:

– n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) specialità psichiatria - ore 9.00;
– n. 3 posti di operatore professionale sanitario - categoria «C» - fisioterapista (interamente riservato ai disabili ai sensi della legge 68/1999) - ore 9.10.

Il sorteggio avrà luogo presso la Biblioteca della Sede amministrativa dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, n. 2 - Gemona del Friuli.

Gemona del Friuli, 25 ottobre 2000

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Gennaro Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore professionale sanitario (ostetrica).

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, alle ore 9.30 presso il Servizio del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», 1º piano, via Colugna n. 50 - Udine, la Commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti la Commissione esaminatrice del sottoindicato concorso pubblico, per titoli ed esami:

– n. 2 posti di operatore professionale sanitario (ostetrica).

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti delle Commissioni.

Udine, 24 ottobre 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri